SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 151

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 giugno 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1999.

Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.

99A5274

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 1999, n. **207.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1994, n. 120, è inserito il seguente:

«Art. 13-*bis (Arresto da parte della polizia giudiziaria). — 1.* Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale il Tribunale internazionale ha formulato una domanda di applicazione di una misura cautelare coercitiva, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 13, comma 1. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato.

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il Ministro di grazia e giustizia e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore, pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro quarantotto ore dal ricevimento del verbale, convalida l'arresto con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura cautelare coercitiva. I provvedimenti emessi e gli atti sono tramessi senza ritardo alla corte di appello di Roma.

4. La misura cautelare coercitiva cessa di avere effetto se la corte di appello di Roma entro venti giorni dalla sua applicazione non provvede a norma dell'articolo 13.

5. Delle decisioni assunte la corte di appello di Roma informa senza ritardo il Ministro di grazia e giustizia».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

AGREEMENT BETWEEN THE UNITED NATIONS AND THE GOVERNMENT OF ITALY ON THE ENFORCEMENT OF SENTENCES OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA

The United Nations acting through the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (hereinafter called "the International Tribunal"), and

The Government of Italy (for the purposes of this Agreement hereinafter called the "requested State"),

RECALLING Article 27 of the Statute of the International Tribunal annexed to Security Council resolution 827 (1993) of 25 May 1993, according to which imprisonment of persons sentenced by the International Tribunal shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons;

NOTING the willingness of the requested State to enforce sentences imposed by the International Tribunal;

RECALLING the provisions of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners approved by ECOSOC resolutions 663 C(XXIV) of 31 July 1957 and 2067 (LXII) of 13 May 1977, the Body of Principles for the Protection of all Persons under any Form of Detention or Imprisonment adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988, and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners adopted by General Assembly resolution 45/111 of 14 December 1990;

IN ORDER to give effect to the judgements and sentences of the International Tribunal;

HAVE AGREED as follows:

Article 1

Purpose and Scope of the Agreement

This Agreement shall regulate matters relating to or arising out of all requests to the requested State to enforce sentences imposed by the International Tribunal.

Article 2

Procedure

1. A request to the Government of Italy to enforce a sentence shall be made by the Registrar of the International Tribunal (hereinafter: "the Registrar"), with the approval of President of the International Tribunal (hereinafter: "the President").

2. The Registrar shall provide the following documents to the Minister of Justice of the requested State (hereinafter: "the Minister of Justice") when making the request:

a) a certified copy of the judgment;
b) a statement indicating how much of the sentence has already been served, including information on any pre-trial detention;
c) when appropriate, any medical or psychological reports on the convicted person, any recommendation for his further treatment in the requested State and any other factor relevant to the enforcement of the sentence.

3. The Minister of Justice shall submit the request to the competent national authorities, in accordance with the national law of the requested State, and more specifically, with Article 7(1) of the Decree-Law No. 544 of 28 December 1993, which was converted into Law No. 120 of 14 February 1994 (hereinafter: "Decree-Law No. 544).

4. The competent national authorities of the requested State shall promptly decide upon the request of the Registrar, in accordance with national law.

Article 3

Enforcement

1. In enforcing the sentence pronounced by the International Tribunal, the competent national authorities of the requested State shall be bound by the duration of the sentence.

2. The conditions of imprisonment shall be governed by the law of the requested State, pursuant to Article 8(1) of the Decree-Law No. 544, and be subject to the supervision of the International Tribunal, as provided for in Articles 6 to 8 and paragraphs 2 and 3 of Article 9 below, as well as in Article 8(2) of the Decree-Law No. 544.

3. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible for non-custodial measures or working activities outside the prison, or is entitled to benefit from conditional release, the Minister of Justice shall notify the President of the Tribunal.

4. If the President of the International Tribunal, in consultation with the Judges, does not consider that the application to the convicted person of one of the measures mentioned in para. 3 above is appropriate, the Registrar shall immediately notify the Minister of Justice, who, pursuant to Article 10 of this Agreement, will provide for the transfer of the convicted person to the International Tribunal.

5. Conditions of imprisonment shall be compatible with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment and the Basic Principles for the Treatment of Prisoners.

Article 4

Transfer of the convicted person

The Registrar shall make appropriate arrangements for the transfer of the convicted person from the International Tribunal to the competent authorities of the requested State. Prior to his transfer, the convicted person will be informed by the Registrar of the contents of this Agreement.

Article 5

Non-bis-in-idem

The convicted person shall not be tried before a court of the requested State for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the Statute of the International Tribunal, for which he has already been tried by the International Tribunal.

Article 6

Inspection

1. Following arrangements with the competent authorities of the Ministry of Justice, pursuant to Article 8(2) of the Decree Law No. 544, the Minister of Justice shall allow the inspection of the conditions of detention and treatment of the prisoner(s) by the International Committee of the Red Cross (ICRC) at any time and on a periodic basis, the frequency of visits to be determined by the ICRC. The ICRC will submit a confidential report based on the findings of these inspections to the Minister of Justice and to the President of the International Tribunal.

2. The Minister of Justice and the President of the International Tribunal shall consult each other on the findings of the reports referred to in paragraph 1. The President of the International Tribunal may thereafter request the Minister of Justice to report to him any changes in the conditions of detention suggested by the ICRC.

Article 7

Information

1. The Minister of Justice shall immediately notify the Registrar:

a) if the convicted person has deceased;
b) if the convicted person has escaped from custody;
c) two months prior to the completion of the sentence.

2. Notwithstanding the previous paragraph, the President of the Tribunal and the Minister of Justice shall consult each other on all matters relating to the enforcement of the sentence upon the request of either party.

Article 8

Pardon and commutation of sentences

1. If, pursuant to the applicable national law of the requested State, the convicted person is eligible for pardon or commutation of the sentence, the Minister of Justice shall notify the Registrar accordingly.

2. If the President of the International Tribunal, in consultation with the Judges, does not consider that the application to the convicted person of one of the measures mentioned in para. 1 above is appropriate, the Registrar shall immediately notify the

Minister of Justice, who, pursuant to Article 10 of this Agreement, will provide for the transfer of the convicted person to the International Tribunal.

Article 9

Termination of enforcement

1. The enforcement of the sentence shall cease:

 a) when the sentence has been completed;
 b) upon the decease of the convicted;
 c) upon the pardon of the convicted;
 d) following a decision of the International Tribunal as referred to in paragraph 2.

2. The International Tribunal may at any time decide to request the termination of the enforcement in the requested State and transfer the convicted person to another state or to the International Tribunal.

3. The competent authorities of the requested State shall terminate the enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Registrar of any decision or measure as a result of which the sentence ceases to be enforceable.

Article 10

Impossibility to enforce sentence

If, at any time after the decision has been taken to enforce the sentence, for any legal or practical reasons, further enforcement has become impossible, the Minister of Justice shall promptly inform the Registrar. The Registrar shall make the appropriate arrangements for the transfer of the convicted person. The competent authorities of the requested State shall allow for at least sixty days following the notification of the Registrar before taking other measures on the matter.

Article 11

Costs

The International Tribunal shall bear the expenses related to the transfer of the convicted person to and from the requested State, unless the parties agree otherwise. The requested State shall pay all other expenses incurred by the enforcement of the sentence.

Article 12

Entry into force

This Agreement shall enter into force after the Italian Government has notified the United Nations of completion of all its relevant internal procedures.

Article 13

Duration of the agreement

1. This Agreement shall remain in force as long as sentences of the International Tribunal are being enforced by the requested State under the terms and conditions of this Agreement.

2. Upon consultation, either party may terminate this Agreement, with two months' prior notice. This Agreement shall not be terminated before the sentences to which this Agreement applies have been completed or terminated and, if applicable, before the transfer of the convicted as provided for in Article 10 has been effected.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto, have signed this Agreement.

Done at The Hague this 6th day of February 1997, in English and in Italian, the English text being authoritative.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
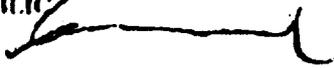
FOR THE UNITED NATIONS

The Registrar
International Criminal Tribunal
for the Former Yugoslavia

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE DEL TRIBUNALE PENALE INTERNAZIONALE PER L'EX JUGOSLAVIA

Il Governo della Repubblica Italiana (d'ora in poi 'lo Stato richiesto') e

Il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (d'ora in poi 'il Tribunale Internazionale'), in nome e per conto delle Nazioni Unite

RICORDANDO l'articolo 27 dello Statuto del Tribunale Internazionale, annesso alla risoluzione del Consiglio di sicurezza 827 (1993) del 25 maggio 1993, in virtù del quale l'espiazione della pena per le persone condannate dal Tribunale Internazionale avrà luogo in uno Stato designato dal Tribunale Internazionale su una lista di Stati che abbiano espresso al Consiglio di sicurezza la loro disponibilità ad accettare persone condannate;

NOTANDO la disponibilità dello Stato richiesto a dare esecuzione a condanne inflitte dal Tribunale Internazionale;

RICORDANDO le disposizioni delle Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, approvate dal Consiglio economico e sociale (ECOSOC), risoluzioni 663 (XXIV) del 31 luglio 1957 e 2067 (LXII) del 13 maggio 1977, i principi sulla protezione di tutte le persone che si trovino in qualsivoglia forma di detenzione o imprigionamento, formulati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 43/173 del 9 dicembre 1988, e i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti, adottati dall'Assemblea Generale con la risoluzione 45/111 del 14 dicembre 1990;

AL FINE di dare effetto ai giudizi e alle sentenze del Tribunale Internazionale;

STIPULANO quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina le questioni relative ad ogni richiesta fatta allo Stato richiesto di dare esecuzione alle sentenze pronunciate dal Tribunale Internazionale.

Articolo 2

Procedura

1. Il Cancelliere del Tribunale Internazionale (d'ora in poi 'il Cancelliere'), con l'approvazione del Presidente del Tribunale Internazionale (d'ora in poi 'il Presidente') dovrà far pervenire al Governo della Repubblica Italiana una richiesta ai fini di esecuzione della sentenza.

2. Al momento della richiesta il Cancelliere deve trasmettere al Ministro di grazia e giustizia della Repubblica Italiana (d'ora in poi 'il Ministro di grazia e giustizia') la seguente documentazione:

a) una copia certificata conforme della sentenza di condanna;
b) una dichiarazione che indichi il periodo di pena già espiata, ivi comprese tutte le rilevanti informazioni sulla detenzione cautelare;
c) laddove appropriato, ogni rapporto medico o psicologico sul condannato, ogni raccomandazione quanto al suo trattamento nello Stato richiesto e ogni altra informazione rilevante ai fini dell'esecuzione della pena.

3. Il Ministro di grazia e giustizia sottoporrà la richiesta alle competenti autorità nazionali, in conformità alla legge italiana, e più specificamente ai sensi dell'articolo 7, comma 1, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia' (D.L. 28.12.1993, n. 544, convertito in legge 14.2.1994, n. 120, d'ora in poi 'Disposizioni in materia di cooperazione').

4. Le autorità nazionali competenti decideranno prontamente sulla richiesta del Cancelliere, in applicazione dell'articolo 7, commi 2,3 e 4, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione'.

Articolo 3

Esecuzione

1. Nell'esecuzione della pena inflitta dal Tribunale Internazionale, le competenti autorità nazionali dello Stato richiesto saranno vincolate alla durata stabilita nella sentenza.

2. Le condizioni di detenzione sono quelle stabilite dalla legge dello Stato richiesto, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione', sotto il controllo del Tribunale Internazionale, come previsto dall'articolo 8, comma 2, delle 'Disposizioni in materia di cooperazione' già menzionate e dagli articoli da 6, 7, 8, e 9 commi 2 e 3 del presente Accordo.

3. Se in base alla legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato può essere ammesso a misure alternative alla detenzione o al lavoro esterno, ovvero può beneficiare della liberazione condizionale, il Ministro di grazia e giustizia ne informa il Presidente del Tribunale internazionale.

4. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, non ritiene opportuna l'applicazione al condannato di una delle misure indicate nel comma 3, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro di grazia e giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

5. Le condizioni di detenzione devono essere compatibili con le Regole sullo standard minimo nel trattamento dei detenuti, nonchè con i principi fondamentali sul trattamento dei detenuti e sulla protezione di tutte le persone che si trovano in qualsiasi forma di detenzione o imprigionamento.

Articolo 4

Trasferimento del condannato

Il Cancelliere prende tutti gli accordi necessari per il trasferimento del condannato dal Tribunale Internazionale alle competenti autorità nazionali dello Stato richiesto. Prima di essere trasferito, il condannato sarà informato dal Cancelliere del contenuto di questo Accordo.

Articolo 5

Non-bis-in-idem

Il condannato non potrà essere processato dai tribunali dello Stato richiesto per fatti costituenti gravi violazioni del diritto internazionale umanitario in base allo Statuto del Tribunale Internazionale, per i quali sia già stato processato dal Tribunale Internazionale stesso.

Articolo 6

Ispezione

1. Conformemente ad accordi con le competenti autorità del Ministero di grazia e giustizia, in applicazione dell'articolo 8 comma 2 delle 'Disposizioni in materia di cooperazione', il Ministro di grazia e giustizia dello Stato richiesto permetterà ispezioni ai fini di verifica delle condizioni di detenzione e trattamento dei detenuti da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) in ogni momento e su base periodica, la frequenza delle visite essendo determinata dal CICR. Sulla base dei risultati delle ispezioni il CICR sottoporrà un rapporto confidenziale al Ministro di grazia e giustizia e al Presidente del Tribunale Internazionale.

2. Il Ministro di grazia e giustizia e il Presidente del Tribunale Internazionale dovranno consultarsi sui risultati del rapporto previsto al comma 1. Il Presidente del Tribunale Internazionale potrà successivamente richiedere al Ministro di grazia e giustizia di informarlo di ogni modifica nelle condizioni di detenzione suggerita dal CICR.

Articolo 7

Informazione

1. Il Ministro di grazia e giustizia informa tempestivamente il Presidente del Tribunale Internazionale nei seguenti casi:

a) quando il condannato è evaso;
b) quando il condannato è deceduto;
c) due mesi prima della dimissione del condannato per espiazione della pena.

2. Il Presidente del Tribunale Internazionale e il Ministro di grazia e giustizia possono sempre consultarsi sulle questioni relative alle modalità di esecuzione della pena.

Articolo 8

Grazia e commutazione della pena

1. Se, in applicazione della legge nazionale dello Stato richiesto, il condannato sia ritenuto meritevole di grazia o possa beneficiare di una qualche forma di commutazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia ne informa il Cancelliere.

2. Se il Presidente del Tribunale Internazionale, in consultazione con i giudici, considera che la concessione delle misure previste al comma 1 non è opportuna, il Cancelliere ne informa tempestivamente il Ministro di grazia e giustizia, che provvede a norma dell'articolo 10 del presente Accordo, disponendo il trasferimento del condannato al Tribunale Internazionale.

Articolo 9

Cessazione dell'esecuzione

1. L'esecuzione della sentenza cessa quando:

a) la pena sia stata purgata;
b) il condannato sia deceduto;
c) sia intervenuto provvedimento di grazia;
d) sia stata pronunciata una decisione del Tribunale Internazionale in base al comma 2 del presente articolo.

2. Il Tribunale Internazionale può in ogni momento decidere di richiedere la cessazione dell'esecuzione della sentenza nello Stato richiesto e il trasferimento del condannato in altro Stato o presso il Tribunale Internazionale stesso.

3. Le autorità competenti dello Stato richiesto interrompono l'esecuzione della sentenza non appena siano state informate dal Cancelliere di qualsivoglia decisione o misura in virtù della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

Articolo 10

Impossibilità di esecuzione della sentenza

Se, in qualsiasi momento successivo alla decisione di dare esecuzione alla sentenza, per qualunque ragione, giuridica o di fatto, l'esecuzione dovesse risultare impossibile, il Ministro di grazia e giustizia notifica prontamente al Cancelliere detta impossibilità. Il Cancelliere prende, quindi, i necessari accordi per il trasferimento del condannato. Le autorità competenti dello Stato richiesto dovranno, comunque, attendere sessanta giorni dalla notificazione, prima di adottare ogni altra misura.

Articolo 11

Oneri Finanziari

Il Tribunale Internazionale provvederà alle spese per il trasferimento del condannato verso e dallo Stato richiesto, salvo diverso accordo tra le parti. Saranno a carico dello Stato richiesto tutte le altre spese derivanti dall'esecuzione della sentenza.

Articolo 12

Entrata in vigore

L'Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Nazioni Unite riceveranno la notifica da parte del Governo della Repubblica Italiana dell'avvenuto espletamento delle procedure interne.

Articolo 13

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo rimarrà in vigore fino a quando le sentenze del Tribunale Internazionale non siano state eseguite dallo Stato richiesto ai termini e alle condizioni previsti nell'Accordo stesso.

2. Ciascuna delle Parti, previa consultazione, può chiedere la cessazione dell'Accordo dando due mesi di preavviso. L'Accordo non può essere denunciato prima che l'esecuzione delle sentenze alle quali si applica sia stata completata e, laddove applicabile, prima del trasferimento del condannato in applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Fatto a L'Aja, il 6 febbraio 1997, in duplice copia in inglese e in italiano, la versione inglese facendo fede, dai sottoscritti, debitamente autorizzati.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per le Nazioni Unite

Il Cancelliere
Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2754):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 9 settembre 1997.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 14 gennaio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 aprile 1998.

Relazione scritta annunciata il 30 aprile 1998 (atto n. 2754/*A* - relatore sen. D'URSO).

Esaminato in aula il 13 maggio 1998 e approvato il 26 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4878):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 maggio 1998, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione il 1º ottobre 1998.

Esaminato in aula il 1º febbraio 1999 e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 2754/*B):*

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 maggio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 26 maggio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 3:

— Il D.L. 28 dicembre 1993, n. 554, reca: «Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia».

99G0284

LEGGE 25 giugno 1999, n. **208**.

Disposizioni in materia finanziaria e contabile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94, e con le modalità ivi indicate, e acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, possono essere emanati, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, nonchè, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dall'articolo 6, comma 4, della citata legge n. 94 del 1997, disposizioni correttive dei decreti medesimi.

2. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, dopo le parole: « ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 », sono inserite le seguenti: « , acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94 ».

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti e gli organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione degli enti locali di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, adeguano il sistema di contabilità ed i relativi bilanci ai princìpi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94. Per gli enti pubblici disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, si provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui alla legge 3 aprile 1997, n. 94. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente

comma è acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della medesima legge n. 94 del 1997, e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 2.

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *a)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

2. All'articolo 1-*bis*, comma 1, lettera *b)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « 31 luglio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre »; dopo le parole: « a legislazione vigente » sono inserite le seguenti: « , il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico » e le parole: « viene, altresì, trasmesso » sono sostituite dalle seguenti: « vengono, altresì, trasmessi ».

3. All'articolo 1-*bis*, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica; ».

4. All'articolo 1-*bis*, comma 2, lettera *c)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole da « La Commissione » fino a « n. 281 » sono sostituite dalle seguenti: « La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 » e le parole: « 31 maggio » e « 15 settembre » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 15 luglio » e « 15 ottobre ».

5. All'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « 15 maggio » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno ».

6. All'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

« *a)* i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte; ».

7. All'articolo 3, comma 2, lettera *c)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole da « del fabbisogno del settore pubblico allargato » fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: « dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale ».

8. All'articolo 3, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « settore pubblico allargato » sono sostituite dalle seguenti: « conto delle pubbliche amministrazioni ».

9. All'articolo 3, comma 2, lettera *f)*, della citata legge n. 468 del 1978, le parole: « gli indirizzi per gli » sono sostituite dalle seguenti: « l'articolazione degli ».

10. All'articolo 3, comma 4, della citata legge n. 468 del 1978, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera *c)*, dell'articolo 1-*bis*, » sono inserite le seguenti: « ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia, ».

11. All'articolo 3 della citata legge n. 468 del 1978, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-*bis*. In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato ».

12. Dopo l'articolo 9-*bis* della citata legge n. 468 del 1978, è inserito il seguente:

« ART. 9-*ter*. – *(Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente)* — *1*. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito il "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni", il cui ammontare è annualmente determinato dalla legge finanziaria.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro interessato, che ne dà contestuale comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle dotazioni delle unità medesime, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica ».

13. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, l'alinea è sostituito dal seguente:

« La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: ».

14. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione; ».

15. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *d)* è sostituita dalla seguente:

« *d)* la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria; ».

16. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

« *f)* gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale; ».

17. All'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 468 del 1978, dopo la lettera *i)*, sono inserite le seguenti:

« *i*-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale; ».

18. In sede di prima applicazione della presente legge, le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della medesima legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera *d)* e non indicate nella legge finanziaria medesima.

ART. 3.

1. Al comma 2 dell'articolo 11-*ter* della citata legge n. 468 del 1978, le parole da « I disegni di legge » fino a « coperture » sono sostituite dalle seguenti: « I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture ».

ART. 4.

1. In allegato alla relazione previsionale e programmatica il Governo trasmette al Parlamento un elenco di tutte le opere pubbliche finanziate integralmente o parzialmente dallo Stato per una spesa superiore a lire 50 miliardi, indicando le leggi di finanziamento, l'importo complessivo della somma stanziata, di quella impegnata e di quella erogata, l'anno di deliberazione dell'opera, quello di inizio dei lavori e quello del suo completamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4354-*quinquies*):

Disegno di legge risultante dallo stralcio, deliberato dall'assemblea il 16 dicembre 1997, dei commi 2 e 3 dell'art. 43 del disegno di legge n. 4354, d'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) e delle finanze (VISCO).

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 12 gennaio 1998, con parere della commissione I.

Esaminato dalla V commissione il 15, 20, 27 gennaio; 11 febbraio; 8 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 9 marzo 1998 (atto n. 4354-*quinquies/A* - relatore on. MARZANO).

Esaminato in aula il 29 giugno; 15, 16 luglio 1998 e approvato il 21 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2793/*B-ter*):

Assegnato alla 5ª commissione (Programmazione economica), in sede referente, il 24 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 5ª commissione il 28, 29, 30 luglio; 16, 24 settembre 1998; 2 marzo, 7, 14 e 20 aprile 1999.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 28 aprile 1999.

Camera dei deputati (atto n. 4354-*quinquies/B*):

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, con pareri delle commissioni I e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla V commissione il 6, 12, 19 e 20 maggio 1999.

Relazione scritta annunciata il 20 maggio 1999 (atto n. 4354-*quinquies/C* - relatore on. SOLAROLI).

Esaminato in aula il 24 maggio 1999 ed approvato il 17 giugno 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note quì pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 3 aprile 1997, n. 94, reca: «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato».

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 94/1997 è il seguente:

«Art. 9. — Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è istituita una commissione composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati, nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi medesimi, al fine dell'esame degli schemi di decreto trasmessi ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 5, e 7, comma 4».

— Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, reca: «Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generalo dello Stato».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6 della citata legge n. 94/1997 è il seguente:

«4. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 1, un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la formazione e la gestione del bilancio dello Stato. Entro la medesima data il Governo è altresì delegato ad emanare un testo unico che raccolga, coordini e raccordi tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tesoreria».

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94), a seguito dell'integrazione apportata dalla presente legge, è il seguente:

«2. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e degli altri uffici dirigenziali, delle relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, sono stabiliti con regolamenti ovvero con decreti del Ministro, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, *acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94.* Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. La ridefinizione degli organici è effettuata in modo da assicurare l'invarianza della spesa di personale. I regolamenti prevedono la graduale soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale, articolato in aree dipartimentali. Fino all'istituzione del ruolo unico, i regolamenti assicurano forma ordinarie di mobilità fra i diversi dipartimenti, nel rispetto dei requisiti di professionalità richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia».

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianto e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca: «Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali».

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente».

— Il D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), a seguito della modificazione apportata dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1-*bis* (Strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio). — 1. La impostazione delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato è ispirata al metodo della programmazione finanziaria. A tal fine il Governo presenta alle Camere:

a) entro il *30 giugno* il documento di programmazione economico-finanziaria, che viene, altresì, trasmesso alle regioni;

b) entro il *30 settembre* il disegno di legge di approvazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, *il disegno di legge finanziaria, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale programmatico* che *vengono, altresì, trasmessi* alle regioni;

c) *entro il 15 novembre i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica».*

2. *La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,* esprime il proprio parere sui documenti di cui alla lettera *a)* del comma 1, entro il *15 luglio*, e di cui alla lettera *b)* del medesimo comma, entro il *15 ottobre,* e lo comunica al Governo ed al Parlamento».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 468/1978, a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Entro il *30 giugno* di ogni anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.

2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei flussi di entrata e di spesa del settore statale e del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con l'indicazione dei fondi addizionali, e, per la parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei servizi e delle prestazioni offerte;

b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e *dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;*

d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere *b)* e *c),* di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del *conto delle pubbliche amministrazioni,* al lordo e al netto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera *a),* e le relative cause;

e) le conseguenti regole di variazione delle entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel *conto delle pubbliche amministrazioni* per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) l'articolazione degli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere *b), c)* e *d),* nel rispetto delle regole di cui alle lettere *e),* con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.

3. Il documento di programmazione economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale.

4. Il documento di programmazione economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati, di cui al comma 1, lettera *c),* dell'art. 1-*bis ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per materia,* evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere *e)* e *f)* del precedente comma 2.

4-bis. *In occasione della presentazione del Programma di stabilità agli organismi dell'Unione europea, il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle contenute nel documento di programmazione economico-finanziaria precedentemente approvato».*

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978, come modificato dalla presente legge:

«3. *La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:*

a) *il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziarie in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;*

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del quantum *della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1º gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le corrrezioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;*

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi si spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) *gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;*

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) *norme che comportano aumenti di entrata o riduzione di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera* a);

i-ter) *norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale*».

Nota all'art. 3:

— Il testo del comma 2 dell'art. 11-*ter* della citata legge n. 468/1978, come modificato dalla precedente legge, così recita:

«2. *I disegni di legge, gli schemi di decreti legislativi e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture* con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari».

99G0293

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. **209.**

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, che disciplina lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT);

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 20, nonché l'allegato *A;*

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 14;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per le politiche agricole;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina lo smaltimento di PCB usati e la decontaminazione e lo smaltimento dei PCB e degli apparecchi contenenti PCB, ai fini della loro completa eliminazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) PCB:

1) i policlorodifenili;

2) i policlorotrifenili;

3) il monometiltetraclorodifenilmetano, il monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;

4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso;

b) apparecchi contenenti PCB: qualsiasi apparecchio che contiene o è servito a contenere PCB e che non ha costituito oggetto di decontaminazione. Gli apparecchi di un tipo che possono contenere PCB sono considerati contenenti PCB a meno che sussistono fondati motivi di presumere il contrario;

c) PCB usati: qualsiasi PCB considerato rifiuto ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) detentore: la persona fisica o la persona giuridica che detiene PCB, PCB usati ovvero apparecchi contenenti PCB;

e) decontaminazione: l'insieme delle operazioni che rendono riutilizzabili o riciclabili o eliminabili nelle migliori condizioni gli apparecchi, gli oggetti, le sostanze o i fluidi contaminati da PCB e che possono comprendere la sostituzione, cioè l'insieme delle operazioni che consistono nel sostituire ai PCB un fluido adeguato che non contiene PCB;

f) smaltimento: le operazioni D8, D9, D10, D12 (limitatamente al deposito sotterraneo sicuro e situato in profondità localizzato in una formazione rocciosa asciutta e esclusivamente per apparecchi contenenti PCB e PCB usati che non possono essere decontaminati) e D15 di cui all'allegato *B* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Inventario

1. I detentori di apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm^3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, sono tenuti a comunicare alle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti le seguenti informazioni:

a) nome e indirizzo;

b) collocazione e descrizione degli apparecchi;

c) quantitativo e concentrazione di PCB contenuto negli apparecchi;

d) date e tipi di trattamento o sostituzione effettuati o previsti;

e) quantitativo e concentrazione di PCB detenuto;

f) data della denuncia effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216.

2. I detentori di apparecchi di cui al comma 1 comunicano solo le informazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 1, nel caso in cui gli apparecchi contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso.

3. La comunicazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere effettuata con cadenza biennale e deve in ogni caso essere ripresentata entro dieci giorni dal verificarsi di un qualsiasi cambiamento del numero di apparecchi contenenti PCB o delle quantità di PCB detenuti. Tale comunicazione è effettuata per la prima volta entro il 31 dicembre 1999.

4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono trasmesse dalle sezioni regionali e delle province autonome del catasto dei rifiuti all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente che provvede all'elaborazione dei dati così raccolti ed alla predisposizione dell'inventario degli apparecchi soggetti a comunicazione e dei PCB in essi contenuti. I dati e l'inventario sono trasmessi al Ministero dell'ambiente, alle regioni ed alle province autonome.

Art. 4.

Programmi

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome adottano e trasmettono al Ministero dell'ambiente un programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 e dei PCB in essi contenuti, nonché un programma per la raccolta ed il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm^3.

2. I programmi di cui al comma 1 indicano le misure da adottare per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto e costituiscono parte integrante dei piani disciplinati dall'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero dell'ambiente provvede ad inoltrare i programmi di cui al comma 1 alla Commissione europea, con una sintesi dell'inventano predisposto dall'ANPA.

4. Sulla base dei programmi di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente verifica altresì, avvalendosi dell'ANPA, che sia garantita la possibilità di provvedere alla decontaminazione o allo smaltimento dei PCB, degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB usati nei termini di cui all'articolo 5, in relazione alla capacità degli impianti esistenti a livello nazionale ed agli accordi a tal fine attivati con gli altri Stati membri dell'Unione europea. Ove necessario, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, promuove iniziative finalizzate al raggiungimento di tale obiettivo, nel rispetto del principio di tendenziale prossimità degli impianti di smaltimento e di decontaminazione ai luoghi dove sono detenuti i PCB e tenuto conto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera *a)*, punto *ii)*, del regolamento 93/259/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 1° febbraio 1993 e dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio delle Comunità europee del 15 luglio 1975.

Art. 5.

Obbligo di decontaminazione e smaltimento

1. Fatti salvi gli obblighi internazionali e le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005.

2. La decontaminazione o lo smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

3. Gli apparecchi soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa, qualora non siano decontaminati entro i termini di cui ai commi 1 e 2.

4. I trasformatori possono essere utilizzati in attesa di essere decontaminati o smaltiti entro i termini ed alle condizioni previsti dal presente decreto solo se sono in buono stato funzionale, non presentano perdite di fluidi ed i PCB in essi contenuti sono conformi alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del pre-

sente decreto. Il rispetto delle predette condizioni deve risultare da apposita comunicazione effettuata dal detentore alla provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore e resa ai sensi dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. In assenza della predetta comunicazione, i trasformatori devono essere immediatamente decontaminati.

Art. 6.

Etichettatura

1. Gli apparecchi contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm^3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm^3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito, di cui all'articolo 3, comma 1, devono essere contrassegnati con un'etichetta conforme a quella riportata nell'allegato 1. Analoga etichetta deve essere apposta sulla porta dei locali nei quali si trovano tali apparecchi.

2. Gli apparecchi che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005%, di cui all'articolo 3, comma 2, devono essere contrassegnati con un'etichetta recante la dicitura «Contaminazione da PCB inferiore a 0,05%».

3. I trasformatori decontaminati devono essere contrassegnati con l'etichetta riportata nell'allegato 2.

Art. 7.

Modalità di decontaminazione e smaltimento

1. I detentori, in conformità a quanto previsto nei programmi di cui all'articolo 4, devono consegnare i PCB usati, i PCB e gli apparecchi contenenti PCB ad imprese autorizzate ad effettuare le operazioni di decontaminazione o di smaltimento ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il detentore, prima della consegna dei PCB, dei PCB usati e degli apparecchi contenenti PCB ad un'impresa autorizzata, garantisce che siano osservate le condizioni di massima sicurezza, ed in particolare che siano prese tutte le misure necessarie per evitare rischi di incendio. In ogni caso i PCB, i PCB usati e gli apparecchi contenenti PCB devono essere tenuti isolati da qualsiasi prodotto infiammabile.

3. Le imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati sono soggette all'obbligo del registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. La consegna di PCB, di apparecchi contenenti PCB e di PCB usati alle imprese che effettuano la decontaminazione o lo smaltimento deve risultare dal formulario di trasporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dal registro e dal formulario devono risultare le quantità, l'origine, la natura e la concentrazione di PCB e di PCB usati. Il registro di carico e scarico può essere consultato dalle autorità locali e dal pubblico.

4. I trasformatori contenenti più dello 0,05% in peso di PCB devono essere decontaminati alle seguenti condizioni:

a) la decontaminazione deve ridurre il tenore di PCB ad un valore inferiore allo 0,05% in peso e, possibilmente, non superiore allo 0,005% in peso;

b) il fluido sostitutivo non contenente PCB deve comportare rischi nettamente inferiori, anche sotto l'aspetto dell'incendio e dell'esplosione;

c) la sostituzione del fluido non deve compromettere il successivo smaltimento dei PCB.

5. Per la decontaminazione dei trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB devono essere rispettate solo le condizioni di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 4.

6. Le norme tecniche per garantire il rispetto delle condizioni di cui ai commi 4 e 5 sono adottate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 4.

7. Lo smaltimento dei PCB e dei PCB usati deve essere effettuato mediante incenerimento, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 94/67/CE del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1994, che disciplina l'incenerimento dei rifiuti pericolosi. Possono essere autorizzati dalle regioni e dalle province autonome altri metodi di smaltimento dei PCB usati ovvero degli apparecchi contenenti PCB previo parere dell'ANPA in ordine alla rispondenza dei metodi stessi alle norme di sicurezza in materia ambientale e ai requisiti tecnici relativi alle migliori tecniche disponibili.

8. I condensatori e gli apparecchi contenenti PCB non soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, che costituiscono parte di un'altra apparecchiatura, sono rimossi e raccolti separatamente quando l'apparecchio non è più utilizzato, è riciclato o sottoposto a smaltimento.

Art. 8.

Divieti

1. È vietata la separazione dei PCB dalle altre sostanze a scopi di recupero e riutilizzo dei PCB medesimi.

2. È vietato il riempimento dei trasformatori con PCB.

3. È vietato lo smaltimento in discarica di PCB e di PCB usati, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *f)*.

4. È vietato l'incenerimento dei PCB o dei PBC usati sulle navi.

5. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, è vietata la miscelazione dei PCB e dei PCB usati di cui all' articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *c)*, con altre sostanze o fluidi.

Art. 9.

Controlli e determinazioni analitiche

1. I controlli sull'osservanza delle norme del presente decreto sono effettuati dalle province ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con il decreto del Ministro dell'ambiente di cui all'articolo 5, comma 4, saranno indicate altresì le metodologie da utilizzare per l'effettuazione delle determinazioni analitiche sui PCB.

Art. 10.

Sanzioni

1. I detentori di apparecchi contenenti PCB che non effettuano, ovvero effettuano in modo incompleto o inesatto, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

2. I detentori di trasformatori contenenti PCB che li impiegano omettendo di rendere la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

3. I detentori di apparecchi contenenti PCB che omettono di apporre le etichette, ovvero le appongono in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

4. Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire duemilionicinquecentomila a lire venticinque milioni.

5. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 8, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni vigenti relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dei PCB, nonché degli impianti, apparecchi e fluidi che li contengono.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli oli usati di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, contenenti PCB in misura eccedente le 25 parti per milione.

3. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli allegati al presente decreto potranno essere modificati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LETTA, *Ministro per le politiche comunitarie*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

BINDI, *Ministro della sanità*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

ALLEGATO 1

MODALITÀ DI ETICHETTATURA DEGLI APPARECCHI CONTENENTI PCB PER UN VOLUME SUPERIORE A 5 DM^3.

L'etichetta apposta agli apparecchi di cui all'art. 3, comma 1, deve avere un'altezza di almeno 23 cm e larghezza di 17 cm. L'etichetta deve essere poi divisa in due parti: nella parte superiore (8 cm di altezza) viene indicato in colore nero su fondo arancione in modo leggibile e indelebile, il nome o ragione sociale, il simbolo, i rischi e i consigli di prudenza, stampati. La parte inferiore deve contenere le seguenti indicazioni, stampate in colore nero su fondo bianco:

Contiene PCB suscettibili di provocare effetti cumulativi nell'organismo e di contaminare l'ambiente.

Evitare ogni contatto diretto con il liquido e/o vapore contenente PCB.

Evitare che i rifiuti contenenti PCB, sia liquidi che solidi vengano scaricati nelle fogne o nei canali di scolo, e che siano abbandonati sul terreno.

Le operazioni di esercizio, di controllo e di manutenzione in condizioni normali e di emergenza devono essere condotte secondo quanto disposto dalle norme CEI.

Le ispezioni ovvero gli interventi di emergenza conseguenti ad incendio, devono essere eseguiti utilizzando maschere con filtro per acido cloridrico o per valori organici. Inoltre i rifiuti devono essere raccolti in contenitori metallici ermetici di adeguata robustezza e conservati fino allo smaltimento finale.

In caso di funzionamento anormale dell'apparecchio consultare il fabbricante.

In caso di perdita di liquido contenente PCB dall'apparecchio, telefonare a ....

In caso di incendio chiamare i vigili del fuoco, avvertendo che trattasi di apparecchiatura contenente PCB.

Vietato aprire la segregazione dell'apparecchio se non dal personale autorizzato.

Fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sicurezza, nonché di smaltimento dei rifiuti e di tutela dell'ambiente, l'etichetta deve essere accompagnata da specifiche istruzioni operative.

ALLEGATO 2

MODALITÀ DI ETICHETTATURA
DEI TRASFORMATORI DECONTAMINATI

Ciascun elemento dell'apparecchio decontaminato deve recare in modo chiaro un'etichetta indelebile in rilievo o in incavo che rechi i seguenti dati e sia redatta nella lingua del Paese di utilizzazione dell'apparecchio.

Trasformatori contenenti PCB decontaminati

Il fluido contenente PCB è stato sostituito:
con .... (fluido sostitutivo);
il .... (data);
da .... (impresa).

Concentrazione di PCB nel:
vecchio fluido .... % in peso;
nuovo fluido .... % in peso.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 96/59/CE è pubblicata in G.U.C.E. n. L 243 del 24 settembre 1996.

— Gli articoli 1, 2 e 20 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995-1997)», così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *A*; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B,* a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'art. 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del dereto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'art. 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a), b), c)* e *d),* della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'art. 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'art. 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'art. 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE».

«Art. 2 *(Criteri e princìpi direttivi generali della delega legislativa).* — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno del tipo di quelli tutelati dagli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire cinquantamila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi saranno previste sanzioni penali o amministrative identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni medesime;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'art. 11-*ter,* comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, e successive modificazioni;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si provvederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) abolizione dei diritti speciali o esclusivi, con regime autorizzatorio a favore di terzi, in tutti i casi in cui il loro mantenimento ostacoli la prestazione, in regime di concorrenza, di servizi che formano oggetto di disciplina delle direttive per la cui attuazione è stata conferita la delega legislativa, o di servizi a questi connessi;

g) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

h) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

«Art. 20 *(Direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili: criteri di delega).* — 1. L'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotrifenili, entrambi di seguito denominati PCB, si uniforma ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere criteri e programmi finalizzati allo smaltimento o al recupero, in tendenziale prossimità dei luoghi di produzione, dei PCB contenuti in fluidi, apparecchiature e impianti;

b) prevedere criteri per la predisposizione di analitici inventari dei PCB esistenti e delle apparecchiature ed impianti che li contengono».

— L'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», così recita:

«Art. 14 *(Decreti legislativi).* — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni».

Nota all'art. 2:

— Si riporta qui di seguito il testo dell'allegato *B* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio».

ALLEGATO *B*
(Previsto dall'art. 5, comma 6)

OPERAZIONI DI SMALTIMENTO

N.B. — Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art 2, i rifiuti devono essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica).

D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).

D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).

D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).

D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).

D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.

D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.).

D10 Incenerimento a terra.

D11 Incenerimento in mare.

D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera, ecc.).

D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)».

Nota all'art. 3:

— L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 216, concernente «Attuazione della direttiva CEE numero 85/467 recante sesta modifica (PCB-PCT) della direttiva CEE n. 76/769 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», così recita:

«Art. 5 *(Censimento)*. — 1. Presso ciascuna regione o provincia autonoma è istituito il registro dei dati relativi alla detenzione di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, determina le modalità per l'attuazione del censimento dei dati e per la presentazione delle denunce di cui ai commi 3 e 5. Il relativo decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, i detentori di apparecchi, impianti e fluidi di cui al punto 2 dell'allegato, provvedono ad effettuare la denuncia alla regione o provincia autonoma competente.

4. Le regioni e le province autonome attuano il censimento, comunicando i relativi dati ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate.

5. La cessazione di uso, nonché le previste modalità di smaltimento delle sostanze, dei preparati e dei prodotti di cui all'allegato, è denunciata dagli interessati nel termine di trenta giorni dall'avvenuta cessazione. Le regioni e le province autonome aggiornano il registro e trasmettono i dati acquisiti ai Ministri dell'ambiente e della sanità, che informano le amministrazioni interessate».

Note all'art. 4:

— L'art. 22 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così recita:

«Art. 22 *(Piani regionali)*. — 1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti.

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:

a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;

c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;

d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;

e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;

f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;

g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;

h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;

h-bis) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire;

h-ter) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera *a)*, di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove adottati.

5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari;

e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.

6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.

7. La regione approva o adegua il piano entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani regionali vigenti.

8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla elaborazione del piano regionale.

9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo, il Ministro dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari delegati.

10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi finalizzati a:

a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;

b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;

c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;

d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;

e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.

11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio o il solo esercizio all'interno di insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;

b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;

c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;

d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti».

— L'art. 4, paragrafo 3, lettera *a)*, punto ii), del regolamento 93/259/CEE, pubblicato in G.U.C.E. L 030 del 6 febbraio 1993, è il seguente:

«3. — *(Omissis);*

ii) Le disposizioni di cui al punto i) non si applicano nel caso di rifiuti pericolosi (quali definiti nell'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE) prodotti in uno Stato membro di spedizione in quantitativi globali annui talmente limitati per cui sia antieconomico prevedere nuovi impianti specializzati per lo smaltimento in detto Stato».

— L'art. 5 della direttiva 75/442/CEE, pubblicata in G.U.C.E. L 194 del 25 luglio 1975, così recita:

«Art. 5. — Gli stati membri stabiliscono o designano l'autorità o le autorità competenti incaricate, in una determinata zona, di programmare, autorizzare e controllare le operazioni di smaltimento dei rifiuti».

Nota all'art. 5:

— L'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», così recita:

«Art. 21. — 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

Note all'art. 7:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2.

— Gli articoli 12, 15, 27 e 28 del succitato decreto legislativo, così recitano:

«Art. 12 *(Registri di carico e scarico)*. — 1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'ufficio del registro, su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al catasto. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;

c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.

2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre, contenere:

a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica dei rifiuti;

b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;

c) il metodo di trattamento impiegato.

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

3-*bis*. I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o mediante appaltatori, reti ed impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell'ambito della provincia dove l'attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.

4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.

5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'autorità di controllo che ne fa richiesta.

6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di tenuta dei registri».

«Art. 15 *(Trasporto dei rifiuti)*. — 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate

e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi.

5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-*bis*. I formulari di identificazione di cui al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall'ufficio del registro o dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria».

«Art. 27 *(Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti)*. — 1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.

3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:

a) procede alla valutazione dei progetti;

b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali;

c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;

d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla giunta regionale.

4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

7. Le regioni emanano le norme necessarie per disciplinare l'intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.

8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione del l'impianto».

«Art. 28 *(Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)*. — 1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, ed in particolare:

a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;

b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;

c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene ambientale;

d) il luogo di smaltimento;

e) il metodo di trattamento e di recupero;

f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni;

g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

h) le garanzie finanziarie;

i) l'idoneità del soggetto richiedente.

2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.

4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma 1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa è revocata.

5. Fatti salvi l'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art. 12, ed il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 6, comma 1, lettera *m)*.

6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 16, nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti.

7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati, in via definitiva dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica».

— La direttiva 94/67/CE è pubblicata in G.U.C.E. L 365 del 31 dicembre 1994.

Note all'art. 8:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2.

— L'art. 9 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 9 *(Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi).* — 1. È vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato *G* ovvero rifiuti pericolosi di cui all'allegato *G* con rifiuti non pericolosi.

2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi dell'art. 28 qualora siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'art. 2, comma 2».

Note all'art. 9:

— Per quanto riguarda il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si veda nelle note all'art. 2.

— L'art. 20 del succitato decreto legislativo, così recita:

«Art. 20 *(Competenze delle province).* — 1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:

a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;

b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;

c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;

e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 22, comma 3, lettere *c)* ed *e)*, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;

g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati ai sensi dell'art. 23.

2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.

3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa vigente.

5. Il personale appartenente al Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.

6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, l'effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti».

Note all'art. 11:

— Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, reca: «Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati».

— L'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari», così recita:

«Art. 20 *(Adeguamenti tecnici).* — 1. Con decreti dei Ministri interessati sarà data attuazione alle direttive che saranno emanate dalla Comunità economica europea per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive della Comunità economica europea già recepite nell'ordinamento nazionale.

2. I Ministri interessati danno immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, al Ministro degli affari esteri ed al Parlamento».

99G0289

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 giugno 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Alegre Joseph, nato il 28 marzo 1945 a Vieille Toulouse Haute-Garonne (Francia), cittadino francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingénieur», ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «Ingegnere»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Diplome d'Ingénieur - specialité physique» conseguito nel giugno 1968 presso l'Institut National des Sciences Appliquées di Tolosa, sulla base di un ciclo di studi quinquennale;

Considerato che il richiedente possiede un'ampia esperienza professionale, come attestato, in data 2 febbraio 1999, dalla B.J. Service Company Italia S.r.l., presso la quale il sig. Alegre ha svolto attività di progettazione e direzione lavori nel settore delle perforazioni petrolifere e della costruzione di oleodotti e gasdotti a partire dal 1988;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 2 marzo 1999;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Alegre Joseph, nato il 28 marzo 1945 a Vieille Toulouse Haute-Garonne (Francia), cittadino francese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Ingegneri» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 giugno 1999

Il direttore generale: HINNA DANESI

99A5237

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 maggio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Menta S.p.a., in Cernobbio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale è stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione è di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 28 maggio 1998, con la quale la società Menta S.p.a., con sede in Cernobbio (Como), ha chiesto la rateizzazione in cinque rate, prevista dall'art. 19, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni dal 1985 al 1990, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per l'importo di L. 443.636.860, rideterminato, per sgravio parziale, in L. 417.466.020, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Considerato che la società ha versato un acconto pari al 20% del carico tributario;

Decreta:

Il residuo carico tributario di L. 329.089.020, comprensivo degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, dovuto dalla Menta S.p.a., è ripartito in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di settembre 1999; all'esatto adempimento il ruolo già sospeso sarà oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la sezione staccata di Como provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero residuo carico iscritto nei ruoli, con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 rapportati al minor periodo di godimento del beneficio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 maggio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A5233

DECRETO 26 maggio 1999.

Concessione alla società Fi.Bo. S.n.c., in Saronno, dell'applicazione dei benefici agevolati previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale è stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 5 febbraio 1998, con la quale la società Fi.Bo. S.n.c., con sede in Saronno (Varese), ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per l'importo di L. 188.189.059, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circ. n. 284/E del 31 ottobre 1997, è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Decreta:

Il carico tributario di L. 188.189.059, dovuto dalla Fi.Bo. S.n.c., deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Varese nel numero di quattro rate, calcolando, in luogo delle irrogate sanzioni che rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, sul debito d'imposta, gli interessi costitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; all'esatto adempimento i ruoli già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così determinato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1999.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvedera, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari, facendosi carico,
inoltre, di verificare la costante validità del pignoramento sui beni strumentali della società.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui all'art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria o da pignoramento verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 maggio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A5234

DECRETO 26 maggio 1999.

Concessione alla società FIMIT S.p.a., in Gorla Maggiore, dell'applicazione dei benefici agevolati previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione affarente l'anno 1992.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale è stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 17 marzo 1998, con la quale la società FIMIT S.a.s., con sede in Gorla Maggiore (Varese), ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per l'importo di L. 173.156.059, adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Decreta:

Il carico tributario di L. 173.156.059, dovuto dalla FIMIT S.a.s., deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Varese nel numero di quattro rate, calcolando, in luogo delle irrogate sanzioni che rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, sul debito d'imposta, gli interessi costitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; all'esatto adempimento i ruoli già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così determinato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1999.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvedera, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari, facendosi carico, inoltre, di verificare la costante validità del pignoramento sui beni strumentali della società.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui all'art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria o da pignoramento verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 maggio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A5235

DECRETO 1° giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota protocollo n. 26275 in data 27 maggio 1999 con la quale l'ufficio delle entrate di Treviso ha comunicato che in data 2 giugno p.v., in occasione della prova cronometrica della 18ª tappa del giro d'Italia, tutte le vie del centro tra le quali le vie adiacenti l'ufficio saranno interdette alla circolazione, sicché sarà possibile l'entrata del personale entro le ore 8 ma sarà impossibile uscire dall'ufficio prima delle ore 18 per il divieto della circolazione anche pedonale tra una via e l'altra;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Treviso nella giornata di mercoledì 2 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 1° giugno 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A5236

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 giugno 1999.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dal-

l'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il decreto del 22 settembre 1998, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il decreto del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 1999-31 marzo 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1998) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 ... la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) ... al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 1999-31 marzo 1999 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 1999-31 marzo 1999, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1999.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1999, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 1999-30 giugno 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1999

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 1999

APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 1999

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) (**)	fino a 10 *(5.164,57)*	11,72
	oltre 10 *(5.164,57)*	8,90
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2) (**)	fino a 10 *(5.164,57)*	8,06
	oltre 10 *(5.164,57)*	6,56
FACTORING (3)	fino a 100 *(51.645,69)*	7,94
	oltre 100 *(51.645,69)*	6,58
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,33
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5) (**)	fino a 10 *(5.164,57)*	23,56
	oltre 10 *(5.164,57)*	16,72
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 *(5.164,57)*	17,12
	oltre 10 *(5.164,57)*	12,89
LEASING (7)	fino a 10 *(5.164,57)*	16,71
	da 10 a 50 *(da 5.164,57 a 25.822,84)*	9,33
	da 50 a 100 *(da 25.822,84 a 51.645,69)*	7,63
	oltre 100 *(51.645,69)*	5,69
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 *(1.291,14)*	27,01
	da 2,5 a 10 *(da 1.291,14 a 5.164,57)*	16,59
	oltre 10 *(5.164,57)*	11,06
MUTUI (9)		4,92

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,43 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del Tesoro del 22.9.1998; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche

decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 24/6/1998 n.213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

99A5148

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 11 giugno 1999.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea 98/62/CE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita del cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive dell'Unione europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990, 3 settembre 1990, 25 settembre 1991, 30 dicembre 1992, 16 luglio 1993, 29 ottobre 1993, 2 agosto 1995, 2 settembre 1996, 24 luglio 1997 e 22 gennaio 1999 pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1993, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 1994, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 1995, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 dell'11 settembre 1996, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 233 del 6 ottobre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 1999, con quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunità europee numeri 85/391/CEE, 86/179/CEE, 86/199/CEE, 87/137/CEE, 88/233/CEE, 89/174/CEE, 90/121/CEE, 91/184/CEE, 92/8/CEE, 92/86/CEE, 93/47/CEE, 94/32/CE, 95/34/CE, 96/41/CE, 97/1/CE, 97/45/CE e 98/16/CE;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 17 maggio 1996;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata in attuazione della direttiva 98/62/CE, adottata dalla Commissione delle Comunità europee in data 3 settembre 1998;

Visti i pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità con le note prot. n. 02839/TOC.12 - CHF del 18 febbraio 1999 e n. 09251 TOC.12 - CHF del 30 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Agli allegati della legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e dal decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le modifiche previste dagli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nell'allegato II, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione del prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 gennaio 1999, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

424. 1,1,3,3,5-pentametil-4,6-dinitroindano (muschio moschene) [116-66-5]

425. 5-terz-butil-1,2,3 trimetil-4,6-dinitrobenzene (muschio tibetene) [145-39-1]

2. Nello stesso allegato il numero d'ordine 167 è modificato come segue:

167. Esteri dell'acido 4-amminobenzoico (con gruppo ammino libero), salvo quello citato nell'allegato V, sezione seconda (parte prima).

Art. 3.

1. Nell'allegato III, parte I, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 gennaio 1999, il numero d'ordine 59 - cloruro di stronzio (esaidrato) è modificato come segue:

a	b	c	d	e	f
59	Cloruro di stronzio (esaidrato) [10025-70-41]	*a)* Dentifrici	3,5% calcolato come stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato la concentrazione massima di stronzio resta fissata a 3,5%		Contiene cloruro di stronzio. Se ne sconsiglia l'impiego per i bambini
		b) Shampoo e prodotti per il trattamento del viso	Calcolato come 2,1% di stronzio. In caso di miscela con altri composti di stronzio autorizzati da questo allegato la concentrazione massima di stronzio resta fissata al 2,1%		

Art. 4.

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 gennaio 1999, si aggiunge il seguente numero d'ordine:

a	b	c	d	e	f
54	Cloruro, bromuro e saccarinato di alchil dimetilbenzilammonio (+), benzalconio cloruro, benzalconio bromuro, benzalconio saccarinato		0,1% espresso come cloruro di benzalconio		Evitare il contatto con gli occhi

Art. 5.

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte seconda, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 settembre 1996, il numero d'ordine 29 è sostituito dal seguente:

a	b	c	d	e	f
29	3-iodo-2-propinil-butilcarbammato [55406-53-6]	0,05%	Da non utilizzare nei prodotti per l'igiene orale e per le labbra		

Art. 6.

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte seconda, da ultimo modificato con decreto ministeriale 2 settembre 1996, è soppresso il numero d'ordine 16.

Art. 7.

1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 dicembre 1999, sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:

a	b	c	d	e	f
13	Acido 4-amminobenzoico etossilato PEG-25 PABA [116242-27-4]	10%			
14	4-metossicinnamato di amile (isoamil p-metossicinnammato) [71617-10-2]	10%			
15	2,4,6-trianilino-(p-carbo-2'-etilesil- 1'ossi)-1,3,5-triazina (ottil triazone) 4,4'4''-(1,3,5-triazin-2,4,6-trilltriimmino) tris-,tris (2-etilesil) estere dell'acido benzoico [88122-99-0]	5%			
16	2-(2H-benzotriazol-2-II)-4-metil-6- [2-metil-3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilli) ossi]disilossanil] propil] fenolo Drometrizolo trisiloxano [155633-54-8]	15%			
17	4,4'-[[6-[[4-[[(1,1-dimetiletil) ammino] carbonil] fenil] ammino]-1,3,5,- triazin-2,4-diil] diimmino]bis-,bis(2-etilesil) estere dell'acido benzoico [154702-15-5]	10%			
18	3-(4-metilbenziliden) bornanone 1,7,7,-trimetil-3-[(4-metilfenil)metilene- biciclo[2.2.1] eptan-2-one 4-metilbenzilidene canfora [36861-47-9]	4%			
19	3-benzilidenbornanone 1,7,7,-trimetil-3-(fenilmetilene) biciclo[2.2.1] eptan-2-one 3-benzilidene canfora [15087-24-8]	2%			
20	Salicilato di 2-etilesile 2-etilesil estere dell'acido 2-idrossibenzoico ottilsalicilato [118-60-5]	5%			

Art. 8.

1. Nell'allegato V, sezione seconda, parte seconda, da ultimo modificato con decreto ministeriale 22 gennaio 1999, sono soppressi i numeri d'ordine 2, 6, 12, 25, 26 e 32.

Art. 9.

1. I cosmetici non conformi alle disposizioni previste dal presente decreto non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dal 1° luglio 1999 e non possono essere venduti né ceduti al consumatore finale dopo il 30 giugno 2000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1999

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 20

99A5239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Ferrovieri lionesi», in Lioni.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto l'art. 2544 del codice civile, come novellato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

In applicazione del decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia a r.l. è sciolta, per atto dovuto, ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa edilizia a r.l. «Ferrovieri lionesi», con sede sociale in Lioni (Avellino), costituita in data 6 febbraio 1982 per rogito notaio Laura Romano, repertorio n. 971, registro società n. 460 del tribunale di S. Angelo dei Lombardi (Avellino) (B.U.S.C. n. 1363/189283).

Avellino, 3 giugno 1999

Il direttore: D'ARGENIO

99A5238

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Modalità relative alle procedure di gara e agli affidamenti di appalti. (Deliberazione n. 618).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, di riordinamento dell'A.I.M.A.;

Visto lo statuto regolamento dell'A.I.M.A., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1995, con il quale è stato nominato commissario straordinario di Governo per l'A.I.M.A. il prof. Camillo De Fabritiis, il decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 1997, con il quale è stato nominato, in sostituzione del primo commissario straordinario, l'avv. Edilberto Ricciardi, i decreti del Presidente della Repubblica di proroga di tale ultimo incarico del 19 gennaio 1998, del 30 luglio 1998, del 22 febbraio 1999, nonché del 14 maggio 1999;

Considerato che le gare, di diverso genere, espletate dall'A.I.M.A., costituiscono un aspetto rilevante dell'attività amministrativa dell'Azienda, anche al fine della realizzazione degli stessi suoi fini;

Riscontrata la circostanza di fatto che le procedure seguite dalle divisioni - sia relativamente alla predisposizione dei bandi che alle concrete modalità di aggiudicazione - non sono sempre uniformi;

Considerato che occorre operare una distinzione in merito alla titolarità dei procedimenti relativi alle gare, a partire dalla fase della predisposizione dei bandi sino all'aggiudicazione, riconoscendo alla direzione generale la competenza in via esclusiva per le gare che riguardano più settori dell'Azienda, e quella dei singoli dirigenti per le gare relative a materie rientranti nelle competenze delle divisioni cui sono preposti;

Ritenuto, altresì, necessario che la direzione generale individui la tipologia di gare che attengono alle proprie competenze, nonché di quelle che concernono invece la sfera d'attività delle singole divisioni dell'Azienda;

Rilevata pertanto la necessità di dover fornire, nel rispetto delle prerogative di questo ufficio, degli indirizzi, in base ai quali disciplinare ogni tipo di gara, nei diversi settori di competenza dell'A.I.M.A., in coerenza con i principi basilari della normativa in tema di procedure concorsuali, con particolare attenzione all'esigenza di evitare possibili contenziosi in materia;

Tenuto conto che - ferma restando la necessità dell'individuazione, da parte della direzione generale, della competenza alla gestione dei procedimenti relativi alle varie tipologie di gare - gli indirizzi di cui alla presente deliberazione sono da ritenere immediatamente applicabili;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 14;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

Viste le Direttive CEE n. 62/77, n. 767/80 e n. 295/88, in materia di appalti pubblici di forniture;

Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573;

Vista la direttiva n. 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

Delibera:

Scelta del sistema di gara

È necessario, in conformità ad un principio ritenuto ormai di carattere generale in seno alle pubbliche amministrazioni, che preliminarmente all'effettuazione di qualsiasi tipo di gara il dirigente della divisione interessata, ovvero il direttore generale per le gare di propria competenza, adotti, anche per tipologie di gare, la cosiddetta «deliberazione a contrattare», individuando, con propria determinazione, l'oggetto della gara stessa, le clausole contrattuali, i requisiti di partecipazione, nonché, specificamente, il sistema di scelta del contraente (asta pubblica, licitazione privata, trattativa privata, ecc.).

In particolare, tenendo presente che la normativa, sia nazionale che comunitaria, considera in genere come sistema normale di scelta del contraente l'asta pubblica (procedura aperta) o, alternativamente, la licitazione privata (procedura ristretta), dovrà fornirsi adeguata motivazione allorquando si intenda fare ricorso a procedure diverse, quale la trattativa privata, improntata a maggiore discrezionalità nella scelta del contraente, e per questo ritenuta di carattere eccezionale.

Dovrà pertanto farsi riferimento, in tal senso, a circostanze, specificamente individuate, dalle quali possa desumersi, ad esempio, l'urgenza, o la necessità di trattare con particolari soggetti, che inducono a scegliere

quel sistema di scelta. Tenendo oltretutto presente che per sistemi come la trattativa privata è in genere richiesta la presenza di determinati requisiti (vedi ad esempio l'art. 7 decreto legislativo n. 157/1995).

Così pure, qualora talune norme lo richiedano espressamente (vedi, ad esempio, l'art. 10, comma 9, decreto legislativo n. 157/1995, a proposito dell'abbreviazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, nelle licitazioni private per l'appalto di servizi), di certe scelte dovrà darsi giustificazione anche nel bando di gara.

Bandi di gara

Dovrà essere tenuto presente, innanzitutto, che laddove le normative comunitarie immediatamente applicabili (come i regolamenti), o le normative nazionali che recepiscano quelle non sempre immediatamente precettive [come le direttive (vedi ad esempio il decreto legislativo n. 157/1995)], non contengano norme specifiche, disciplinatrici della materia, dovrà comunque farsi riferimento, in via di integrazione, alle altre normative nazionali di carattere generale o di settore che contengano disposizioni utili ad una corretta realizzazione delle procedure di gara. Così, ad esempio, dovranno comunque essere tenute presenti, in quanto applicabili, la normativa sulla contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed il regolamento di esecuzione dello stesso, di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Con riferimento alle modalità ed alle forme di pubblicazione del bando, poi, e salve le eccezioni previste, dovranno scrupolosamente essere osservate le prescrizioni di legge, anche per ciò che concerne i tempi di pubblicazione, con riferimento anche ai citati decreti legislativi concernenti gli appalti di forniture e di servizi, laddove applicabili. Dal momento dell'avvenuta pubblicazione, così, dovrà trascorrere un congruo termine, non inferiore a quindici giorni, per consentire ai soggetti interessati la presentazione delle offerte, o delle richieste di invito a presentarle.

Innanzitutto, dovrà essere individuato, in maniera ben determinata e non equivoca, lo stesso oggetto della gara, in modo tale da evitare dubbi o ambiguità di qualsiasi genere ad esempio sul tipo di prodotto richiesto. Vale a dire che, ad esempio, nel caso di acquisto di prodotti da destinare ad aiuti alimentari, anziché indicare prodotti in modo assolutamente generico ed indeterminato, dovrà essere predisposto, quantomeno, un dettagliato capitolato, che faccia eventualmente riferimento a listini prezzi, stilati presso alcune borse merci, facilmente reperibili. Così pure, per tali generi di forniture, potrà essere richiesta la certificazione ISO e dovrà comunque essere previsto, come requisito di ammissione alla gara, l'obbligo, da parte del responsabile dell'industria, di garantire anche che la preparazione e la fornitura in generale dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico, ai sensi e nelle forme di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.

In ultima analisi, in generale, nei bandi dovrà essere evitata ogni forma di incongruità o irragionevolezza nelle previsioni, che possa, anche solo potenzialmente, influire sulla predisposizione di una corretta offerta e, di conseguenza, sulla correttezza dell' aggiudicazione.

Nei bandi dovrà essere indicato il prezzo posto a base di gara, sia per le gare che prevedano un risultato attivo per l'amministrazione (come nel caso della vendita) sia per quelle che presentino un risultato passivo (come nel caso di un appalto). Nel primo caso, le offerte dovranno essere previste in rialzo rispetto al prezzo a base di gara, con esclusione di successive offerte in aumento.

Nel secondo caso, di contro, le offerte dovranno essere previste in ribasso, sempre rispetto al prezzo a base di gara, con esclusione di successive offerte in ribasso. L'assenza del prezzo posto a base di gara, tra l'altro, determina l'impossibilità, in settori come quello degli appalti di servizi, di individuare le offerte anormalmente basse, come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 157/1995.

Dovrà inoltre essere specificato il criterio di aggiudicazione, con riferimento all'offerta economicamente più vantaggiosa o al miglior prezzo (ad esempio al massimo ribasso). Tuttavia, nel caso in cui venga utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo a base d'asta, su uno o più dei fattori posti nel bando a base della valutazione, può essere uno degli elementi utili all'aggiudicazione.

Da tenere presente poi che l'amministrazione può comunque in generale, a seconda dei casi, stabilire un limite di ribasso, nei casi di contratti passivi.

Qualora si tratti di asta pubblica mediante offerte segrete, dovrà essere specificato se si procederà all'aggiudicazione anche qualora venga presentata una sola offerta valida.

Si dovrà prevedere che saranno ritenute nulle le offerte redatte in modo imperfetto o indeterminato, o contenenti comunque condizioni.

Il bando dovrà inoltre prevedere una aggiudicazione, seppure provvisoria, ad opera della commissione di gara, che per legge non svolge pertanto compiti meramente istruttori o di accertamento, come evincibile da alcuni bandi di gara; già nel bando dovranno però essere fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, rinviando ad una successiva aggiudicazione definitiva ad opera del dirigente competente, che, sola, impegnerà l'amministrazione. Della circostanza che solo l'aggiudicazione definitiva impegna l'amministrazione, mentre l'offerente resta impegnato per avere presentato l'offerta, dovrà darsi notizia nel bando.

Nel bando dovrà altresì essere specificamente indicato, oltre all'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, anche il responsabile del procedimento, tenendo anche conto di quanto disposto in materia dall'art. 5 della legge n. 241/1990, nonché dall'art. 7 regolamento A.I.M.A. di attuazione della citata legge. Competente all'adozione del provvedimento finale, cioè all'aggiudicazione, sia provvisoria che definitiva, è in ogni caso da ritenere il dirigente, ovvero il direttore generale.

Modalità di presentazione delle offerte

L'offerta, redatta in lingua italiana e su carta bollata, dovrà contenere la misura, in cifre ed in lettere, della variazione percentuale, unica ed uniforme, offerta sull'importo delle opere posto a base di gara. In caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione.

L'offerta dovrà essere datata e validamente sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal legale rappresentante, del quale dovranno essere altresì indicate le complete generalità. Essa dovrà essere contenuta in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, e sull'esterno della quale dovranno essere scritti il cognome e il nome (o la ragione sociale), l'indirizzo della ditta offerente e l'oggetto dell'appalto. Analoghe prescrizioni varranno nel caso di semplice richiesta di invito a licitazione privata. Non potrà essere preso in considerazione nessun documento che non sia contenuto nel plico.

Detta busta, contenente l'offerta, dovrà essere chiusa in una seconda busta più grande, anch'essa firmata sui lembi di chiusura e sigillata, nella quale saranno compresi, eventualmente in un'altra busta, i documenti richiesti, nel bando ovvero nella lettera di invito, a corredo dell'offerta (cauzione, certificazioni varie, ecc.) e che dovrà portare, oltre all'indirizzo di questo ente, anche una dicitura a chiare lettere riferentesi all'oggetto della gara. Tale busta sarà poi aperta solo ed esclusivamente al momento della gara stessa.

Salvi casi di particolari urgenze, individuate nella determinazione dirigenziale prima citata, ovvero nello stesso bando, è opportuno che, di norma, venga esclusa la possibilità di presentazione dell'offerta, e della richiesta stessa di invito, a mano, prevedendo come unica modalità, sempre a rischio del mittente, quella di spedizione raccomandata mediante servizio postale o corriere autorizzato. In tal caso, le buste dovranno pervenire inderogabilmente non più tardi del giorno precedente a quello fissato per la gara, e specificato nel bando. Le buste pervenute in ritardo non potranno essere aperte neppure successivamente all'esito della gara.

Oltre detto termine non dovrà essere ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente. Il recapito del piego resta ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Dovrà darsi avvertenza di quali irregolarità comportino l'esclusione dalla gara, ovvero che la mancanza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti comporteranno senz'altro l'esclusione dalla gara.

Fondamentale tenere presente, anche per le conseguenze penali e disciplinari previste per la sua violazione, l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo, fino ad aggiudicazione avvenuta, sui soggetti che hanno presentato richiesta di invito alla licitazione privata.

Cauzioni

L'offerta è opportuno che sia corredata da una cauzione, per un importo che può essere individuato nel 2 per cento del prezzo posto a base di gara, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al capoverso seguente, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'aggiudicatario deve essere poi tenuto a costituire una garanzia fidejussoria, individuabile nel 10 per cento dell'importo aggiudicato. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento ed è svincolata solo una volta verificato l'esatto adempimento. È poi necessario che venga comunque fatta salva la rivalsa per l'eventuale - maggior danno.

Inoltre, nel caso di gare di cui l'A.I.M.A. debba rendere conto ad organi della Comunità europea, la cauzione definitiva dovrà essere pari all'importo aggiudicato.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai due capoversi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'A.I.M.A.

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Subappalto

Nel capitolato speciale da predisporre per ogni gara, ovvero nel bando stesso, dovrà essere indicata la possibilità o meno per la ditta aggiudicatrice, a secondo dell'oggetto della gara, di subappaltare, secondo le normative di settore. Dovrà essere previsto l'obbligo di pre-

sentare, insieme al resto della documentazione, apposita dichiarazione concernente la parte dell'appalto che si intenda subappaltare. In tale dichiarazione dovrà essere anche individuato uno o più soggetti potenzialmente subappaltatori. Naturalmente, successivamente all'aggiudicazione, ma prima dell'adempimento richiesto, dovrà essere fornita prova del possesso, anche da parte del soggetto subappaltatore specificamente individuato, dei requisiti richiesti nel bando.

È da tenere comunque presente, ad esempio, che l'art. 3 del decreto legislativo n. 157/1995 prevede che «gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto», e che l'art. 18 dello stesso decreto legislativo specifica che «la disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi».

Modalità di espletamento della gara compiti della commissione

La commissione di gara è presieduta da un dirigente diverso da quello competente ad aggiudicare poi in via definitiva, e composta altresì da almeno due testimoni. Nel caso in cui i testimoni siano dipendenti dell'Azienda, investiti dell' incarico con ordine di servizio del direttore generale, è da ritenere che debbano essere in possesso almeno della sesta qualifica funzionale. I testimoni possono essere anche soggetti estranei all'Azienda, in possesso di competenze tecniche specificamente attinenti all'oggetto della gara, nominati dal direttore generale su designazione del dirigente competente.

All'ora fissata nel bando, la commissione di gara dichiara aperta la gara stessa, dando atto del numero di buste pervenute in tempo, e di quelle che, giunte in ritardo, non possono essere prese in considerazione.

Si procede pertanto esclusivamente all'apertura delle buste contenenti la documentazione, ed a controllare quest'ultima. La busta contenente l'offerta viene quindi aperta soltanto se la documentazione sia completa ed in regola, rispetto alle prescrizioni del bando.

Le offerte ritenute irregolari, per violazione delle prescrizioni del bando o di norme di legge, verranno considerate nulle e quindi escluse. Allo stesso modo, dovrà comportare l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta interna, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Le offerte redatte in modo imperfetto o indeterminato, o contenenti comunque condizioni, saranno considerate nulle. Nel caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell' art. 77 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Una volta accertata quale sia l'offerta migliore, secondo i criteri previsti nel bando, la commissione, nella persona del presidente, aggiudica in via provvisoria la gara, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti del dirigente competente, al quale viene pertanto rimessa l'aggiudicazione definitiva.

Da quel momento l'offerta non può più essere revocata, nonostante l'A.I.M.A. non abbia ancora formalmente comunicato l'esito definitivo, perché l'offerente, in deroga ai comuni principi civilistici, rimane vincolato per effetto della presentazione stessa dell'offerta. Una tale facoltà per l'offerente non potrà pertanto essere prevista nel bando. Di contro, con l'indicata distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva, l'Azienda non assumerà verso l'offerente alcun obbligo se non quando il dirigente competente avrà proceduto alla aggiudicazione definitiva dell'appalto. Nel bando di gara, semmai, potrà essere previsto un termine massimo entro il quale procedere a tale aggiudicazione definitiva.

Nel verbale di gara dovrà darsi atto di tutte le operazioni compiute, e dell'avvenuta aggiudicazione, con il nome dell'aggiudicatario e delle caratteristiche delle singole offerte. Dovrà anche fornirsi adeguata motivazione delle eventuali esclusioni operate, con riferimento all'irregolarità della documentazione o dell'offerta. Nel verbale va anche inserita ogni dichiarazione che ogni membro della commissione, o soggetto presente alla gara, chieda di inserire.

Aggiudicazione definitiva

Tutti gli atti di gara, con il relativo verbale, vanno rimessi al dirigente della divisione interessata, ovvero al direttore generale, il quale, verificata la regolarità della procedura seguita e degli atti stessi, procede ad aggiudicare in via definitiva, e ad effettuare apposita comunicazione al soggetto aggiudicatario.

Dell'esito della gara, dei soggetti esclusi e del numero dei partecipanti dovrà effettuarsi pubblicazione nelle forme previste dalle normative di settore (vedi ad es. decreto legislativo n. 157/1995).

A stipulare infine un eventuale contratto dovrà essere lo stesso dirigente che ha presieduto la gara.

Attenendo ad una regolamentazione generale delle procedure di gara e degli affidamenti di appalti da parte dell'A.I.M.A., ed avendo pertanto una rilevanza anche esterna all'Azienda, la presente deliberazione verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1999

Il commissario straordinario di Governo
RICCIARDI

99A5155

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 14 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto della Pricoa Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1189).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative ed in particolare l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 14 marzo 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita già rilasciata a Pricoa Vita S.p.a., con sede in Milano, via T. Grossi n. 2;

Vista la delibera assunta in data 1° marzo 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Pricoa Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 1 e 7 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di Pricoa Vita S.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate che comportano la variazione della denominazione sociale in «Prumerica Life S.p.a.» (art. 1) e la rettifica all'art. 7 prevedendo la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale, in Italia o in altro Stato della U.E.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiaia.

Roma, 14 giugno 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A5156

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto della Liguria Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1191).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita già rilasciata alla Liguria Vita S.p.a., con sede in Treviso, via P.M. Pennacchi n. 1;

Vista la delibera assunta in data 4 maggio 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Liguria Vita S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 3 e 12 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Liguria Vita S.p.a., con sede in Treviso, con le variazioni apportate agli articoli:

art. 3: trasferimento della sede sociale da Treviso, via P.M. Pennacchi n. 1 a Segrate, via Milano, n. 2;

art. 12: approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblicaliana.

Roma, 15 giugno 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A5157

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Basilese Vita Nuova S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1192).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto 17 marzo 1995, n 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni mdoficative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifichedello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1973 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita già rilasciata alla Basilese Vita Nuova S.p.a., con sede in Genova, viale delle Brigate Partigiane n. 92/r;

Vista la delibera assunta in data 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Basilese Vita Nuova S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 1 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Basilese Vita Nuova S.p.a., con sede in Genova, con la variazione apportata all'art. 1 concernente la modifica della denominazione sociale da «Basilese Vita Nuova S.p.a.» a «Carige Vita Nuova S.p.a.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A5200

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto della Polaris Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1193).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1992 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita rilasciato alla Polaris Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano;

Vista la delibera assunta in data 23 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Polaris Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale riguardante il trasferimento della sede sociale;

Visto il decreto di omologa emesso dal tribunale in data 24 maggio 1999;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale;

Dispone:

È approvato lo statuto sociale della Polaris Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con la variazione apportata all'art. 3 riguardante il trasferimento della sede sociale da Milano, via Copernico n. 38, ad Assago Milanofiori (Milano), strada 6, Palazzo A13.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A5158

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA-MILANO

DECRETO 2 giugno 1999.

Modificazioni al regolamento dell'osservatorio

IL DIRETTORE
DELL'OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 163, relativo al riordinamento degli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo agli articoli 6, 7, 8;

Vista la delibera n. 105/98 del consiglio direttivo dell'Osservatorio astronomico di Brera, adottata nella seduta del 24 settembre 1998;

Vista la nota MURST del 18 maggio 1999, protocollo n. 556;

Decreta:

Nell'art. 50: «Spese per il personale e per gli organi dell'ente» del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Brera dopo il comma 4 si introduce il seguente:

«5. Il consiglio direttivo determina altresì il limite di spesa per la stipulazione di una copertura assicurativa collettiva a favore dei membri del consiglio medesimo riguardo a rischi di responsabilità per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti, e omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei fatti, atti, e omissioni commessi con dolo o colpa grave. La suddetta copertura assicurativa dovrà anche coprire gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio».

La formulazione definitiva dell'art. 50: «Spese per il personale e per gli organi dell'ente» del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Osservatorio astronomico di Brera è pertanto la seguente:

1) Il pagamento di stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura previsti da norme contrattuali è disposto dal direttore;

2) Il pagamento di indennità accessorie, compensi per lavoro straordinario, indennità di incentivazione, compensi connessi a prestazioni per conto terzi, è disposto dal direttore, nel rispetto delle norme specifiche e degli accordi in sede sindacale, nell'ambito di criteri o piani di massima deliberati dal consiglio direttivo;

3) Su delibera del consiglio direttivo possono essere istituiti servizi di mensa, servizi sociali e fondi assistenziali, diretti al personale. Il consiglio direttivo emana i relativi regolamenti di fruizione e delibera l'ammontare della spesa annua;

4) Il consiglio direttivo determina le indennità di funzione relative agli organi dell'Osservatorio e l'ammontare dei gettoni di presenza relativi alle sedute degli stessi;

5) Il consiglio direttivo determina altresì il limite di spesa per la stipulazione di una copertura assicurativa collettiva a favore dei membri del consiglio medesimo riguardo a rischi di responsabilità per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti, e omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni, con esclusione dei fatti, atti, e omissioni commessi con dolo o colpa grave. La suddetta copertura assicurativa dovrà anche coprire gli oneri di assistenza legale in ogni stato e grado del giudizio.

Milano, 2 giugno 1999

Il direttore: CHINCARINI

99A5240

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avvisi relativi alle avvenute scadenze del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 30 giugno 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 97/73/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997, recante iscrizione di una sostanza attiva (Imazalil) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio sull'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 353 del 24 dicembre 1997 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 17 del 2 marzo 1998 e attuata nell'ordinamento italiano con decreto Ministeriale 16 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1999.

Il giorno 30 giugno 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/62/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI, e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 253 del 15 settembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 97 del 10 dicembre 1998.

Il giorno 30 giugno 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/63/CE della Commissione, del 3 settembre 1998, che modifica la direttiva 93/16/CEE del Consiglio intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 253 del 15 settembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 97 del 10 dicembre 1998.

Il giorno 30 giugno 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/87/CE della Commissione, del 13 novembre 1998 che modifica la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 318 del 27 novembre 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 318 del 27 novembre 1998.

Il giorno 30 giugno 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 99/07/CE della Commissione, del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 40 del 13 febbraio 1999.

99A5241

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante: «Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale».

Il decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante: «Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999.

99A5321

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del commissario straordinario di liquidazione del comune di San Lorenzo in stato di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) con deliberazione n. 35 del 13 luglio 1994, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziano con ricorso alle procedure di risanamento prevista dall'art. 79 del decreto-legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1994 è stato nominato il commissario straordinario di liquidazione nella persona del dott. Cosimo Giuseppe Foti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

La prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 814/99/Gab. del 20 marzo 1999, ha fatto presente che il dott. Cosimo Giuseppe Foti è deceduto e, contestualmente, ha indicato il nominativo proposto per la sostituzione nella persona del dott. Domenico Di Tullio.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1999 il dott. Domenico Di Tullio è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni, commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune in sostituzione del dott. Cosimo Giuseppe Foti.

99A5242

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, soc. coop. a r.l., in Terni

Con decreto ministeriale 4 giugno 1999 il dott. Attilio Cecchi è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, con sede in Terni, via del Maglio n. 6, posto in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale del 18 settembre 1991, in sostituzione del dott. Gianni Longhi, deceduto.

99A5244

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinari di tributi propri

AVVERTENZA.

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda, sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza, è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Si segnala che, periodicamente, sarà dato avviso della adozione di ulteriori regolamenti provinciali, concernenti tributi propri.

ELENCO n. 1

N. d'ord.	Provincia	Data e numero della delibera	Oggetto del regolamento
1	Agrigento	16-12-1998, n. 128	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
2	Agrigento	29-4-1999, n. 50	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 128 del 16-12-1998
3	Alessandria	22-12-1998, n. 133	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
4	Alessandria	30-3-1999, n. 12	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 133 del 22-12-1998
5	Ancona	26-11-1998, n. 220	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
6	Ancona	28-1-1999, n. 9	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 220 del 26-11-1998
7	Arezzo	28-9-1998, n. 114	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
8	Ascoli Piceno	9-11-1998, n. 118	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
9	Ascoli Piceno	8-4-1999, n. 31	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 9-11-1998
10	Asti	28-10-1998, n. 32617	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
11	Asti	27-1-1999, n. 2967	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 32617 del 28-10-1998
12	Avellino	29-12-1998, n. 149	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
13	Bari	17-12-1998, n. 118	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
14	Bari	30-3-1999, n. 18	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 17-12-1998
15	Belluno	9-11-1998, n. 45	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
16	Belluno	22-2-1999, n. 50	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 45 del 9-11-1998
17	Benevento	20-10-1998, n. 59	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
18	Benevento	12-1-1999, n. 1	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento approvato con delibera n. 59 del 20-10-1998
19	Bergamo	3-11-1998, n. 120	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
20	Bergamo	11-1-1999, n. 2	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 120 del 3-11-1998
21	Bergamo	8-2-1999, n. 16	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 120 del 3-11-1998
22	Biella	27-10-1998, n. 90	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
23	Biella	22-2-1999, n. 6	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 90 del 27-10-1998
24	Biella	27-4-1999, n. 26	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 90 del 27-10-1998
25	Bologna	27-10-1998, n. 109	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
26	Bologna	23-3-1999, n. 23	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 109 del 27-10-1998
27	Brescia	26-10-1998, n. 50	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
28	Brescia	9-3-1999, n. 6	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 50 del 26-10-1998
29	Brindisi	29-12-1998, n. 103	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
30	Cagliari	10-12-1998, n. 147	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
31	Caltanissetta	28-11-1998, n. 83	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
32	Campobasso	7-8-1998, n. 73	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
33	Caserta	20-10-1998, n. 52	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
34	Caserta	19-3-1999, n. 9	Tributi vari - Disciplina generale delle entrate

N. d'ord.	Provincia	Data e numero della delibera	Oggetto del regolamento
35	Catania	18-12-1998, n. 141	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
36	Chieti	6-11-1998, n. 90/22	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
37	Chieti	1-3-1999, n. 15/7	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 90/22 del 6-11-1998
38	Chieti	25-3-1999, n. 19/2	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 90/22 del 6-11-1998
39	Como	28-10-1998, n. 88	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
40	Cosenza	26-9-1998, n. 42	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
41	Cremona	6-10-1998, n. 111	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
42	Cremona	24-11-1998, n. 137	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento approvato con delibera n. 111 del 6-10-1998
43	Cremona	9-2-1999, n. 7	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica al regolamento approvato con delibera n. 111 del 6-10-1998
44	Crotone	28-12-1998, n. 35	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
45	Cuneo	30-11-1998, n. 111	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
46	Cuneo	30-11-1998, n. 112	Tributi vari - Disciplina generale riguardante entrate, sanzioni, accertamento con adesione e autotutela
47	Cuneo	22-2-1999, n. 21	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 111 del 30-11-1998
48	Enna	29-12-1998, n. 89	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
49	Ferrara	14-10-1998, n. 128	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
50	Ferrara	22-12-1998, n. 175	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento approvato con delibera n. 128 del 14-10-1998
51	Firenze	26-10-1998, n. 173	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
52	Firenze	15-2-1999, n. 19	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 173 del 26-10-1998
53	Foggia	28-10-1998, n. 650	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
54	Foggia	30-3-1999, n. 21	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 650 del 28-10-1998
55	Forlì-Cesena	8-10-1998, n. 125	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
56	Forlì-Cesena	25-3-1999, n. 22	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 125 dell'8-10-1998
57	Frosinone	10-11-1998, n. 89	Tributi vari - Accertamento con adesione del contribuente
58	Frosinone	17-12-1998, n. 100	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
59	Genova	14-7-1998, n. 49	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
60	Genova	14-7-1998, n. 49	Tributi vari - Disciplina generale delle entrate
61	Genova	2-3-1999, n. 9	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 49 del 14-7-1998
62	Gorizia	6-11-1998, n. 37	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
63	Grosseto	30-11-1998, n. 209	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
64	Grosseto	19-1-1999, n. 7	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 209 del 30-11-1998
65	Grosseto	26-2-1999, n. 17	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 209 del 30-11-1998
66	Imperia	12-10-1998, n. 88	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
67	Imperia	1-3-1999, n. 5	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 88 del 12-10-1998
68	Isernia	9-12-1998, n. 98	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
69	L'Aquila	2-2-1999, n. 2	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
70	La Spezia	10-11-1998, n. 86	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
71	La Spezia	27-1-1999, n. 4	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 86 del 10-11-1998
72	La Spezia	17-3-1999, n. 22	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 86 del 10-11-1998
73	Latina	30-11-1998, n. 92	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
74	Latina	28-1-1999, n. 14	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 92 del 30-11-1998
75	Latina	29-4-1999, n. 37	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 92 del 30-11-1998
76	Lecce	30-11-1998, n. 102	Tributi vari - Disciplina generale delle entrate
77	Lecce	30-11-1998, n. 103	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina.
78	Lecce	29-1-1999, n. 5	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 103 del 30-11-1998
79	Lecco	6-11-1998, n. 100	Tributi vari - Disciplina generale delle entrate
80	Lecco	6-11-1998, n. 101	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
81	Lecco	1-2-1999, n. 9	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 101 del 6-11-1998
82	Livorno	16-12-1998, n. 911	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
83	Lodi	16-11-1998, n. 60	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina

N. d'ord.	Provincia	Data e numero della delibera	Oggetto del regolamento
84	Lodi	9-2-1999, n. 10	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 60 del 16-11-1998
85	Lucca	2-12-1998, n. 216	Tributi vari - Disciplina generale delle entrate e Imposta provinciale di trascrizione
86	Lucca	3-3-1999, n. 38	Tributi vari - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 216 del 2-12-1998
87	Macerata	25-9-1998, n. 63	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
88	Macerata	1-2-1999, n. 5	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 63 del 25-9-1998
89	Mantova	30-11-1998, n. 81	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
90	Mantova	22-12-1998, n. 100	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento approvato con delibera n. 81 del 30-11-1998
91	Massa Carrara	13-10-1998, n. 76	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
92	Massa Carrara	21-1-1999, n. 15	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 76 del 13-10-1998
93	Matera	28-12-1998, n. 74	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
94	Messina	28-12-1998, n. 168	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
95	Milano	22-10-1998, n. 72078/1443	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
96	Milano	26-1-1999, n. 3005/1443	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 72078/1443 del 22-10-1998
97	Modena	14-10-1998, n. 308	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
98	Modena	31-3-1999, n. 89	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 308 del 14-10-1998
99	Napoli	22-9-1998, n. 122	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
100	Napoli	16-3-1999, n. 19	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 122 del 22-9-1998
101	Novara	14-1-1999, n. 6	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
102	Nuoro	26-10-1998, n. 96	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
103	Nuoro	29-1-1999, n. 7	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 96 del 26-10-1998
104	Oristano	23-12-1998, n. 161	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
105	Padova	30-11-1998, n. 78	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
106	Padova	27-1-1999, n. 2	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 78 del 30-11-1998
107	Palermo	16-12-1998, n. 209	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
108	Parma	30-10-1998, n. 125/3	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
109	Parma	22-1-1999, n. 2	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 125/3 del 30-10-1998
110	Pavia	30-10-1998, n. 95	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
111	Pavia	19-3-1999, n. 8	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 95 del 30-10-1998
112	Perugia	10-11-1998, n. 122	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
113	Pesaro e Urbino	30-11-1998, n. 128	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
114	Pescara	17-11-1998, n. 244	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
115	Piacenza	21-10-1998, n. 65	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
116	Piacenza	25-1-1999, n. 3	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 65 del 21-10-1998
117	Pisa	18-12-1998, n. 368	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
118	Pisa	18-3-1999, n. 38	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 368 del 18-12-1998
119	Pistoia	16-11-1998, n. 149	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
120	Pistoia	8-2-1999, n. 15	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 149 del 16-11-1998
121	Pordenone	22-12-1998, n. 98	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
122	Pordenone	20-4-1999, n. 4	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 98 del 22-12-1998
123	Potenza	18-12-1998, n. 121	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
124	Prato	23-12-1998, n. 125	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
125	Ragusa	29-12-1998, n. 195	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
126	Ravenna	17-11-1998, n. 145	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
127	Ravenna	16-2-1999, n. 25	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 145 del 17-11-1998
128	Reggio Calabria	22-10-1998, n. 65	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
129	Reggio Emilia	30-11-1998, n. 141	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
130	Reggio Emilia	9-2-1999, n. 16	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 141 del 30-11-1998
131	Rieti	30-12-1998, n. 118	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
132	Rimini	3-11-1998, n. 78	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
133	Rimini	15-2-1999, n. 2	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 78 del 3-11-1998
134	Roma	6-8-1998, n. 371	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina

N. d'ord.	Provincia	Data e numero della delibera	Oggetto del regolamento
135	Roma	5-2-1999, n. 5	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 371 del 6-8-1998
136	Roma	16-4-1999, n. 17	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 371 del 6-8-1998
137	Rovigo	28-9-1998, n. 74	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
138	Rovigo	28-9-1998, n. 75	Tributi vari - Disposizioni in materia di sanzioni
139	Salerno	29-10-1998, n. 130	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
140	Salerno	30-3-1999, n. 15	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 130 del 29-11-1998
141	Sassari	11-11-1998, n. 107	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
142	Sassari	30-3-1999, n. 22	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 107 dell'11-11-1998
143	Savona	27-10-1998, n. 143	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
144	Savona	26-1-1999, n. 4	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 143 del 27-10-1998
145	Savona	26-2-1999, n. 5	Tributi vari - Disciplina generale delle entrate
146	Siena	2-11-1998, n. 118	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
147	Siena	21-12-1998, n. 165	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 118 del 2-11-1998
148	Siracusa	30-11-1998, n. 85	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
149	Sondrio	6-10-1998, n. 67	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
150	Sondrio	8-2-1999, n. 3	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 67 del 6-10-1998
151	Taranto	9-12-1998, n. 109	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
152	Teramo	12-10-1998, n. 101	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
153	Teramo	26-1-1999, n. 1	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 101 del 12-10-1998
154	Teramo	22-3-1999, n. 29	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 101 del 12-10-1998
155	Terni	30-11-1998, n. 266	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
156	Torino	6-10-1998, n. 471	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
157	Torino	23-2-1999, n. 560	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 471 del 6-10-1998
158	Trapani	30-11-1998, n. 100	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
159	Treviso	4-11-1998, n. 89	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
160	Treviso	27-1-1999, n. 4	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 89 del 4-11-1998
161	Trieste	10-12-1998, n. 85	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
162	Trieste	21-1-1999, n. 3	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 85 del 10-12-1998
163	Trieste	17-3-1999, n. 15	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 85 del 10-12-1998
164	Udine	11-11-1998, n. 117	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
165	Udine	10-3-1999, n. 19	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 117 dell'11-11-1998
166	Varese	19-11-1998, n. 65	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
167	Varese	19-1-1999, n. 5	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 65 del 19-11-1998
168	Venezia	8-10-1998, n. 40610/II	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
169	Venezia	28-1-1999, n. 2493/IV	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 40610/II dell'8-10-1998
170	Verbano Cusio Ossola	23-11-1998, n. 158	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
171	Verbano Cusio Ossola	4-2-1999, n. 5	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 158 del 23-11-1998
172	Vercelli	29-9-1998, n. 356	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
173	Vercelli	15-12-1998, n. 386	Tributi vari - Disciplina generale delle entrate, accertamento con adesione ed altro
174	Verona	26-11-1998, n. 127	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
175	Verona	3-2-1999, n. 6	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 127 del 26-11-1998
176	Vibo Valentia	31-10-1998, n. 83	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
177	Vibo Valentia	25-3-1999, n. 13	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 83 del 31-10-1998
178	Vicenza	10-11-1998, n. 120	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
179	Vicenza	18-2-1999, n. 7	Imposta provinciale di trascrizione - Modifica del regolamento adottato con delibera n. 120 del 10-11-1998
180	Viterbo	27-11-1998, n. 96	Imposta provinciale di trascrizione - Istituzione e disciplina
181	Viterbo	11-1-1999, n. 5	Tributi vari - Disposizioni in materia di sanzioni
182	Regione Valle d'Aosta	30-11-1998, n. 7	Imposta regionale di trascrizione - Istituzione e disciplina

99A5243

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0388
Yen giapponese	125,96
Dracma greca	324,67
Corona danese	7,4327
Corona svedese	8,7545
Sterlina	0,65640
Corona norvegese	8,1315
Corona ceca	36,836
Lira cipriota	0,57790
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,99
Zloty polacco	4,0865
Tallero sloveno	195,1704
Franco svizzero	1,5995
Dollaro canadese	1,5242
Dollaro australiano	1,5781
Dollaro neozelandese	1,9428
Rand sudafricano	6,2967

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5337

Cambi del giorno 29 giugno 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0364
Yen giapponese	125,30
Dracma greca	324,60
Corona danese	7,4343
Corona svedese	8,7485
Sterlina	0,65440
Corona norvegese	8,1210
Corona ceca	36,682
Lira cipriota	0,57780
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,87
Zloty polacco	4,0723
Tallero sloveno	196,0028
Franco svizzero	1,6012
Dollaro canadese	1,5258
Dollaro australiano	1,5775
Dollaro neozelandese	1,9503
Rand sudafricano	6,2754

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A5338

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optamid»

Estratto decreto n. 181 del 28 aprile 1999

Specialità medicinale OPTAMID, nella forma e confezione: gocce oftalmiche soluzione al 10%, flacone 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo La Marmora n. 4, codice fiscale n. 01419800030.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento possono essere effettuati sia dalla società Farmila Farmaceutici Milano S.r.l., nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi n. 50 sia dalla società Tubilux Pharma S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Costarica n. 20/22.

Confezione autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gocce oftalmiche soluzione al 10%, flacone 10 ml;

A.I.C. n. 034023010 (in base 10), 10G9M2 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: 100 ml di gocce oftalmiche soluzione al 10% contengono:

principio attivo: sulfacetamide sodica g 10;

eccipienti: sodio metabisolfito, thiomersal, sodio edetato, acqua depurata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: congiuntiviti, ulcera corneale ed altre infezioni oculari superficiali sostenute da microorganismi sensibili alla sulfacetamide sodica. Coadiuvante nella terapia del tracoma con sulfamidici per via sistemica.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5210

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deril»

Estratto decreto n. 199 del 12 maggio 1999

Specialità medicinale DERIL, nelle forme e confezioni: «0,25» 30 capsule per uso orale da 0,25 mcg e «1,0» 30 capsule per uso orale da 1,0 mcg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: società I.Bir.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale in Roma (Tor Sapienza), via V. Grassi n. 9/15, codice fiscale n. 00583540588.

Produttore: la produzione ed il confezionamento primario in blister viene effettuato sia dalla società Swiss Caps - SCA Lohnherstellungs AG - CH 9533 Kirchberg, Svizzera, sia dalla società R.P. Scherer, nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100. Il confezionamento secondario è effettuato dalla società Pulitzer italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Il controllo può essere effettuato sia dalla società Swiss Caps - SCA Lohnherstellungs AG - CH 9533 Kirchberg - Svizzera, sia dalla società Pulitzer italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate: numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1,0» 30 capsule per uso orale da 1,0 mcg;

A.I.C. n. 032832026 (in base 10) - 0Z9YJU (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 16 dicembre 1998, con la quale la ditta I.Bir.N S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo alfacalcidolo non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«0,25» 30 capsule per uso orale da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 032832014 (in base 10), 0Z9YJG (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione della ditta in data 16 dicembre 1998, con la quale la ditta I.Bir.N, S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo alfacalcidolo non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni capsula da 0,25 contiene:

principio attivo: alfacalcidolo (1 α-idrossi vitamina D_3) 0,25 mcg;

eccipienti: covi -ox T70 (E306), olio di cocco frazionato, gelatina, glicerolo, acqua depurata, titanio biossido (E171), ferro ossido (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 1,0 contiene:

principio attivo: alfacalcidolo (1 α-idrossi vitamina D_3) 1,0 mcg;

eccipienti: covi -ox T70 (E306), olio di cocco frazionato, gelatina, glicerolo, acqua depurata, titanio biossido (E171), ferro ossido (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: osteodistrofia da insufficienza renale in dialisi o meno. Ipoparatiroidismo. Rachitismo ed osteomalacia D-resistente o D- dipendente (pseudo-deficitaria). Rachitismo ed osteomalacia da alterazioni renali dovute al metabolismo della vitamina D. Osteoporosi post-menopausale.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5209

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diserinal»

Estratto decreto n. 200 del 12 maggio 1999

Specialità medicinale, DISERINAL, nelle forme e confezioni: «0,25» 30 capsule per uso orale da 0,25 mcg e «1,0» 30 capsule per uso orale da 1,0 mcg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pulitzer italiana S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione ed il confezionamento primario in blister può essere effettuato sia dalla società Swiss Caps - SCA Lohnherstellungs AG - CH 9533 Kirchberg, Svizzera, sia dalla società R.P. Scherer, nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100. Il confezionamento secondario è effettuato dalla società Pulitzer italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Il controllo può essere effettuato sia dalla società Swiss Caps - SCA Lohnherstellungs AG - CH 9533 Kirchberg - Svizzera, sia dalla società Pulitzer italiana S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1004.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«0,25» 30 capsule per uso orale da 0,25 mcg;

A.I.C. n. 032333015 (in base 10) - 0YUR6R (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 16 dicembre 1998, con la quale la ditta in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo alfacalcidolo non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

«1,0» 30 capsule per uso orale da 1,0 mcg;

A.I.C. n. 032333027 (in base 10) - 0YUR73 (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 16 dicembre 1998, con la quale la ditta in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo alfacalcidolo non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

ogni capsula da 0,25 contiene:

principio attivo: alfacalcidolo (1 α-idrossi vitamina D_3) 0,25 mcg;

eccipienti: covi-ox T70 (E306), olio di cocco frazionato, gelatina, glicerolo, acqua depurata, titanio biossido (E171), ferro ossido (E 172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni capsula da 1,0 contiene:

principio attivo: alfacalcidolo (1 α-idrossi vitamina D_3) 1,0 mcg;

eccipienti: covi-ox T70 (E306), olio di cocco frazionato, gelatina, glicerolo, acqua depurata, titanio biossido (E171), ferro ossido (E172) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: osteodistrofia da insufficienza renale in dialisi o meno. Ipoparatiroidismo. Rachitismo ed osteomalacia D-resistente o D-dipendente (pseudo-deficitaria). Rachitismo ed osteomalacia da alterazioni renali dovute al metabolismo della vitamina D. Osteoporosi post-menopausale.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5206

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optafen»

Estratto decreto n. 214 del 17 maggio 1999

Specialità medicinale OPTAFEN, nella forma e confezione: gocce oftalmiche soluzione allo 0,5% - flacone 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Proge Farm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, via Baluardo La Marmora n. 4, codice fiscale n. 01419800030.

Produttore: la produzione ed il controllo possono essere effettuati sia dalla società Farmila farmaceutici Milano S.r.l., nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi n. 50 sia dalla società Tubilux Pharma S.p.a., nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Costarica, 20/22.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

gocce oftalmiche soluzione allo 0,5% - flacone 10 ml;

A.I.C. n. 034025015 (in base 10), 10GCKR (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 ml di gocce oftalmiche, soluzione allo 0,5% contengono:

principio attivo: cloramfenicolo g 0,50;

eccipienti: acido borico, borace, p-ossibenzoato metile, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni oculari esterne sostenute da germi sensibili al cloramfenicolo, in particolare congiuntiviti, cheratiti, cherato-congiuntiviti, dacriocisti, tracoma. Prevenzione di infezioni microbiche associate a traumi meccanici o termici. Trattamento pre e post-chirurgico.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5226

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Formenti»

Estratto decreto n. 219 del 17 maggio 1999

Specialità medicinale NIFEDIPINA FORMENTI, nella forma e confezione: 50 compresse a rilascio prolungato da 20 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: dott. Formenti S.p.a., con sede legale, domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale n. 00795180157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Farmaceutici Formenti S.p.a., nello stabilimento sito in Origgio (Varese), via Di Vittorio n. 2.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

50 compresse a rilascio prolungato da 20 mg;

A.I.C. n. 031772015 (in base 10), 0Y9MCH (in base 32);

classe «A», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 18 marzo 1999, con la quale la ditta dott. Formenti S.p.a., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo nifedipina non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: una compressa a rilascio prolungato contiene:

principio attivo: nifedipina 20 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, amido, lattosio monoidrato, polisorbato 80, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Rivestimento: idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 4000, titanio biossido, ferro ossido rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo). Trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5225

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biogrip S»

Estratto decreto A.I.C. n. 221 del 17 maggio 1999

Specialità medicinale BIOGRIP S nella forma e confezione: 1 siringa preriempita di sospensione iniettabile da 0,5 ml per iniezione sottocutanea profonda.

Titolare A.I.C: Bioprogress S.p.a., con sede legale in via Aurelia, 58 - 00165 Roma, codice fiscale n. 07696270581.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla CSL Limited, presso lo stabilimento sito in 45 Poplar Road, Parkville, Victoria, Australia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 siringa preriempita di sospensione iniettabile da 0,5 ml per iniezione sottocutanea profonda;

A.I.C. n. 032889014 (in base 10), 0ZCQ5Q (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni dose di 0,5 ml contiene: principio attivo: virus frammentati preparati dai seguenti ceppi:

A/Sidney/5/97 (H3N2) (ceppo equivalente: IVR-108) 15 μg HA;

A/Beijing/262/95 (H1N1) (ceppo equivalente: X-127) 15 μg HA;

B/Beijing/184/93 (B) (ceppo equivalente: B/Harbin/97/94) 15 μg HA;

eccipienti: mertiolato sodico, sodio cloruro, sodio fosfato dibasico anidro, sodio fosfato monobasico diidrato; acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono un maggiore rischio di complicazioni associate.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5205

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Teva»

Estratto decreto n. 223 del 17 maggio 1999

Specialità medicinale TAMOXIFENE TEVA, nelle forme e confezioni: 30 compresse per uso orale da 10 mg e 30 compresse per uso orale da 20 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Teva Pharma B.V. Industrieweg 23, 3641 RK Mijdrecht (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Teva Pharma Italia S.r.l., con sede in Milano, via Pannonia n. 6, codice fiscale n. 11654150157.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Teva Pharmaceutical Industries Ltd P.O. Box 353, Kfar Saba (Israele), il controllo è effettuato dalla società Teva Pharma B.V. Olanda.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse per uso orale da 10 mg;

A.I.C. n. 029440017 (in base 10), 0W2G0K (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 1° marzo 1999, con la quale la ditta Teva Pharma Italia S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che per il principio attivo tamoxifene è scaduta la tutela brevettuale;

30 compresse per uso orale da 20 mg;

A.I.C. n. 029440029 (in base 10) - 0W2G0X (in base 32);

classe «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 1° marzo 1999, con la quale la ditta Teva Pharma Italia S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che per il principio attivo tamoxifene è scaduta la tutela brevettuale.

Composizione:

ogni compressa da 10 mg contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 15,2 mg corrispondente a Tamoxifene base 10 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, povidone (PVP K-30), croscaramellose sodico, magnesio stearato, opadry, Y-1-7000 H, hypromellose, titanio biossido, macrogol 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti):

ogni compressa da 20 mg contiene:

principio attivo: tamoxifene citrato 30,4 mg corrispondente a tamoxifene base 20 mg;

eccipienti: lattosio, amido di mais, povidone (PVP K-30), croscaramellose sodico, magnesio stearato, opadry Y-1-7000 H, hypromellose, titanio biossido, macrogol 400 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: il Tamoxifene è indicato nel trattamento del carcinoma mammario.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5218

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zenodian»

Estratto decreto A.I.C. n. 270 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale ZENODIAN, nella forma e confezione: astuccio di 40 compresse masticabili da 1 g, 30 bustine di granulato per sospensione orale da 1 g, 30 bustine di granulato per sospensione orale da 2 g.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Strada Solaro, 75/77, Villa Sayonara - Sanremo (Imperia), codice fiscale n. 00071020085.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento delle compresse è effettuato dalla società E-Pharma Trento S.p.a., presso lo stabilimento sito in via Provina, 2, Ravina di Trento (Trento); la produzione, il controllo ed il confezionamento delle bustine è effettuato dalla società Lamp S. Prospero S.p.a., presso lo stabilimento sito in via della Pace 25/a, San Prospero s/S (Modena).

Confezioni autorizzate, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio di 40 compresse masticabili da 1 g;

A.I.C. n. 032884013 (in base 10), 0ZCK9F (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo sucralfato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

30 bustine di granulato per sospensione orale da 1 g;

A.I.C. n. 032884025 (in base 10), 0ZCK9T (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo sucralfato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

30 bustine di granulato per sospensione orale da 2 g;

A.I.C. n. 032884037 (in base 10) - 0ZCKB5 (in base 32);

classe: «A» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo sucralfato non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

Composizione:

compresse masticabili da 1 g; ogni compressa masticabile contiene:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: mannitolo, magnesio stearato, aroma menta, silice colloidale, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

bustine di granulato per sospensione orale da 1 g; una bustina contiene:

principio attivo: sucralfato 1 g;

eccipienti: saccarosio, carbossimetilcellulosa, aroma panna, lecitina, silice precipitata, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

bustine di granulato per sospensione orale da 2 g; ogni bustina contiene:

principio attivo: sucralfato 2 g;

eccipienti: saccarosio, carbossimetilcellulosa, aroma panna, lecitina, silice precipitata, acesulfame K (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da FANS (antiinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5202

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perviette»

Estratto decreto A.I.C. n. 272 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale PERVIETTE, nella forma e confezione: 10 fiale di soluzione iniettabile da 5 ml.

Titolare A.I.C.: società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), strada statale 67 Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: società Biologici Italia Laboratories r.l., nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour 41-43.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale di soluzione iniettabile da 5 ml;

A.I.C.: n. 029566015 (in base 10), 0W691Z (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: eparina sodica 50 U.I.;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili q.b., (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Perviette» (soluzione salina sterile eparinizzata) è indicato per mantenere la pervietà di cateteri e cannule utilizzati nella somministrazione endovenosa intermittente o per terapia infusionale e in caso di ripetuti prelievi di sangue. Dopo la collocazione iniziale in vena del dispositivo, «Perviette» può essere usato dopo ogni somministrazione o dopo ogni prelievo di sangue.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5227

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xefo»

Estratto decreto n. 275 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale XEFO, nella forma e confezione: 30 compresse rivestite divisibili 8 mg.

Titolare A.I.C.: Dott. Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale n. 00795180157.

Confezione: in sostituzione delle confezioni 30 compresse rivestite 4 mg e 30 compresse rivestite 8 mg, viene autorizzata la confezione 30 compresse rivestite divisibili 8 mg.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite divisibili 8 mg;

A.I.C. n. 029313032 (in base 10), 0VYL08 (in base 32);

classe «C».

Composizione e indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029313018 e 029313020, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5222

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roxiden»

Estratto decreto NCR n. 278 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale ROXIDEN, nella forma e confezione: 6 fiale di soluzione iniettabile per uso intramuscolare da 20 mg (nuove confezioni di specialità già registrata).

Titolare A.I.C.: società Pulitzer italiana r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina n. 1004, codice fiscale n. 03589790587.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: società Gelfipharma International r.l. nello stabilimento sito in fraz. San Grado - Lodi, via Emilia n. 99.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 fiale di soluzione iniettabile per uso intramuscolare da 20 mg;

A.I.C. n. 025062074 (in base 10), 0RWUPU (in base 32);

classe: «A»; prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione che il principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame, non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: glicole propilenico, polietilenglicole 200, alcool etilico, lidocaina cloridrato, trometamina, alcool benzilico, sodio idrossido, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico degli episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5215

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eliadex»

Estratto decreto A.I.C. n. 279 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale ELIADEX, nelle forme e confezioni: astuccio contenente blister di 30 compresse da 100 mg, astuccio con bustine di granulato da 100 mg per uso orale.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in vicolo De' Bacchettoni, 1/A, Pistoia, codice fiscale n. 01056750472.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Montefarmaco S.p.a., presso lo stabilimento sito in via G. Galilei, 7, Pero (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio contenente blister di 30 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 032930012 (in base 10), 0ZDY6W (in base 32);

classe: «A - Nota 66»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo nimesulide non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

astuccio contenente 30 bustine di granulato da 100 mg per uso orale;

A.I.C. n. 032930036 (in base 10), 0ZDY7N (in base 32);

classe: «A - Nota 66»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo nimesulide non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

una compressa da 100 mg contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: dioctilsolfosuccinato sodico, idrossipropilcellulosa, lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, olio vegetale idrogenato, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina di granulato per uso orale contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: cetomacrogol 1000, saccarosio, maltodestrine, acido citrico, aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati infiammatori dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osseo e articolare.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5224

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elazor»

Estratto decreto n. 280 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale ELAZOR, anche nella confezione: «gel» allo 0,5% tubo da 20 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare n. 47, codice fiscale n. 00410650584.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Pfizer S.p.a., nello stabilimento sito in Latina, Borgo San Michele.

Confezione autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«gel» allo 0,5% tubo da 20 g;

A.I.C. n. 027268061 (in base 10), 0U04YX (in base 32);

classe: «C».

Composizione: un grammo di gel allo 0,5% contiene:

principio attivo: fluconazolo mg 5;

eccipienti: carbomero 940, alcool benzilico, alcool etilico 95%, glicole propilenico, sodio idrossido, 2-ottildodecanolo, polisorbato 80, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Elazor» gel (fluconazolo) è indicato nel trattamento di dermatomicosi causate da dermatofiti, lieviti e muffe: in particolare tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor ed infezioni da candida.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5208

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Darkene»

Estratto decreto NCR n. 281 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: DARKENE nella forma e confezione: «1 mg» blister di 10 compresse da 1 mg per uso orale (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale in viale Certosa, 130, Milano, codice fiscale n. 05849130157.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti sia dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via delle Groane, 126, Garbagnate Milanese (Milano), sia dalla società Roche S.p.a. nello stabilimento sito in piazza Durante, 11, Milano; le operazioni di confezionamento sono anche eseguite dalla società Roche S.p.a. nello stabilimento sito in via Morelli, 2 Segrate, (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 mg» blister di 10 compresse da 1 mg per uso orale;

A.I.C. n. 024056057 (in base 10), 0QY47T (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: flunitrazepam 1 mg;

eccipienti: cellulosa microgranulare, lattosio, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate solamente nei casi d'insonnia grave, debilitante o tale da causare profondo malessere.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5201

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir»

Estratto decreto G n. 283 del 31 maggio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica ACICLOVIR, nelle forme e confezioni: «200» astuccio contenente 25 compresse per uso orale da 200 mg, «400» astuccio contenente 25 compresse per uso orale da 400 mg e «800» astuccio contenente 25 compresse per uso orale 800 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Gnr S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Muggiò (Milano), via Europa n. 35, codice fiscale n. 00795170158.

Produttore: la produzione ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. nello stabilimento sito in Sanremo, via Dante Alighieri n. 71, il controllo è effettuato dalla società Get S.r.l. presso lo stabilimento sito in Sanremo, via L. Ariosto n. 17.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«200» astuccio contenente 25 compresse per uso orale da 200 mg;

A.I.C. n. 033410010/G (in base 10), 0ZVLYU (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«400» astuccio contenente 25 compresse per uso orale da 400 mg;

A.I.C. n. 033410022/G (in base 10), 0ZVLZ6 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%;

«800» astuccio contenente 25 compresse per uso orale da 800 mg;

A.I.C. n. 033410034/G (in base 10), 0ZVLZL (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ridotto del 20%.

Composizione: ogni compressa da 200 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 200 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: ogni compressa da 400 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato, silice anidra colloidale (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione: ogni compressa da 800 mg contiene:

principio attivo: aciclovir 800 mg;

eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: l'«Aciclovir» Gnr è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose compreso l'Herpes Genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti con normale funzione immunitaria;

per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti con funzione immunitaria compromessa;

per il trattamento della varicella e dell'Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5213

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otreon»

Estratto decreto NCR n. 284 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: OTREON, nella forma e confezione: 6 compresse rivestite per uso orale da 200 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Sankyo Pharma Italia p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano n. 157, codice fiscale n. 00468270582.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata da: Usiphar nello stabilimento sito in Compiegne (Francia), Route de Choisy au Bac.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 compresse rivestite per uso orale da 200 mg;

A.I.C. n. 027969043 (in base 10), 0UPKJM (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: proxetil cefpodoxima 260,90 mg (pari a cefpodoxima 200 mg);

eccipienti: magnesio stearato, carbossimetilcellulosa calcica, idrossipropilcellulosa, laurisolfato di sodio, lattosio, biossido di titanio, talco idrossipropilmetilcellulosa, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni delle basse ed alte vie respiratorie causate da batteri sensibili alla cefpodoxima, in particolare nelle forme di riacutizzazione da infezioni croniche o in soggetti defedati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5211

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodox»

Estratto decreto NCR n. 285 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: CEFODOX, nella forma e confezione: 6 compresse rivestite per uso orale da 200 mg, (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Scharper r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Gesù n. 10, codice fiscale n. 09098120158.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata da: Usiphar nello stabilimento sito in Compiegne (Francia), Route de Choisy au Bac.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 compresse rivestite per uso orale da 200 mg;

A.I.C. n. 028463040 (in base 10), 0V4MY0 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società licenziante attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica, (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: proxetil cefpodoxima 260,90 mg (pari a cefpodoxima 200 mg);

eccipienti: magnesio stearato, carbossimetilcellulosa calcica, idrossipropilcellulosa, laurisolfato di sodio, lattosio, biossido di titanio, talco idrossipropilmetilcellulosa, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni delle basse ed alte vie respiratorie causate da batteri sensibili alla cefpodoxima, in particolare nelle forme di riacutizzazione da infezioni croniche o in soggetti defedati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5212

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orelox»

Estratto decreto NCR n. 286 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: ORELOX, nella forma e confezione: 6 compresse rivestite per uso orale da 200 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Hoechst Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18, codice fiscale n. 09776510159.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata, è effettuata da: Usiphar nello stabilimento sito in Compiegne (Francia), Route de Choisy au Bac.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 compresse rivestite per uso orale da 200 mg;

A.I.C. n. 027970045 (in base 10), 0UPLHX (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della ditta attestante di essere la titolare del principio attivo, contenuto nella specialità medicinale in esame.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: proxetil cefpodoxima 260,90 mg (pari a cefpodoxima 200 mg);

eccipienti: magnesio stearato, carbossimetilcellulosa calcica, idrossipropilcellulosa, laurisolfato di sodio, lattosio, biossido di titanio, talco idrossipropilmetilcellulosa, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni delle basse ed alte vie respiratorie causate da batteri sensibili alla cefpodoxima, in particolare nelle forme di riacutizzazione da infezioni croniche o in soggetti defedati.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5216

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocaina»

Estratto decreto NCR n. 287 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: CARBOCAINA, nelle forme e confezioni: «1%» 1 fiala sterile di polipropilene (Polyamp®) da 10 ml di soluzione all'1% in blister sterile, e «2%» 1 fiala sterile di polipropilene (Polyamp®) da 10 ml di soluzione al 2% in blister sterile, (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: società Astra farmaceutici p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Messina n. 38, codice fiscale n. 07968910153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata, è effettuata da: società Astra Production Liquid Products AB (A.P.L.P. AB) nello stabilimento sito in Sodertalje (Svezia) Kvarnbergagatan, 12.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1%» 1 fiala sterile di polipropilene (Polyamp®) da 10 ml di soluzione all'1% in blister sterile;

A.I.C. n. 016691533 (in base 10), 0HXDBF (in base 32);

classe: «C»;

«2%» 1 fiala sterile di polipropilene (Polyamp®) da 10 ml di soluzione al 2% in blister sterile;

A.I.C. n. 016691545 (in base 10), 0HXDBT (in base 32);

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

1 ml di soluzione all'1% contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 ml di soluzione al 2% contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, acido cloridrico, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Carbocaina» è indicata negli interventi di chirurgia generale, ostetricia e ginecologia, urologia, oculistica, dermatologia, otorinolaringoiatria, ortopedia, nonché in medicina generale e sportiva, con le seguenti tecniche anestesiologiche: blocco peridurale e caudale, blocco paravertebrale, blocco nervoso periferico, blocco paracervicale, infiltrazione dei tessuti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5214

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Falquilax»

Estratto decreto n. 291 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: FALQUILAX, anche nelle forme e confezioni: astuccio contenente 6 compresse rivestite masticabili e astuccio contenente 20 compresse rivestite masticabili (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Falqui prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Sabotino n. 19/2, codice fiscale n. 00730720158.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero (Milano), via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 compresse rivestite masticabili;

A.I.C. n. 027423045 (in base 10), 0U4WB5 (in base 32);

classe «C»;

20 compresse rivestite masticabili;

A.I.C. n. 027423033 (in base 10), 0U4W9T (in base 32);

classe «C».

Composizione: ogni compressa rivestita masticabile contiene:

principio attivo: senna estratto secco contenente il 45% di sennosidi mg 27;

eccipienti: acido citrico anidro, agar-agar, liofilizzato di prugna, magnesio stearato, olio ricino idrogenato, destrani, saccarosio, etilcellulosa, polivinilpirrolidone, magnesio carbonato leggero, talco, polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale non soggetto a prescrizione medica, medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5219

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isopress»

Estratto decreto n. 292 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: ISOPRESS, nella forma e confezione: 14 compresse per uso orale da 100 mg, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio n. 24, codice fiscale n. 00826170334.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mitim S.r.l. presso lo stabilimento sito in Brescia, via Cacciamali n. 34-36-38.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

14 compresse per uso orale da 100 mg;

A.I.C. n. 029468016 (in base 10), 0W39CJ (in base 32);

classe «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e considerata la comunicazione della ditta in data 1° giugno 1998, con la quale la ditta Aesculapius farmaceutici S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo «atenololo» non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

principio attivo: atenololo mg 100;

eccipienti: magnesio carbonato, amido di mais, sodio laurilsolfato, gelatina, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa, compresa quella di origine renale, angina pectoris, aritmie, intervento precoce nell'infarto miocardico acuto.

Classificazione al fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5221

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avyclor»

Estratto decreto NCR n. 293 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: AVYCLOR, nelle forme e confezioni: «800» astuccio da 25 compresse divisibili da 800 mg, flacone da 100 ml di sospensione orale all'8% (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Farma Uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Conforti, 42 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale n. 02732270653.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono eseguiti dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., nello stabilimento sito Strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800» astuccio da 25 compresse divisibili da 800 mg;

A.I.C. n. 028516096 (in base 10), 0V67S0 (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale;

flacone da 100 ml di sospensione orale all'8%;

A.I.C. n. 028516108 (in base 10), 0V67SD (in base 32);

classe: «A»; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione che il principio attivo Aciclovir non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione:

«800» astuccio da 25 compresse divisibili da 800 mg, ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir mg 800;

eccipienti: cellulosa microcristallina, glicolato di amido e sodio, polivinilpirrolidone, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

flacone da 100 ml di sospensione orale all'8%, 5 ml di sospensione contengono:

principio attivo: aciclovir mg 400;

eccipienti: sorbitolo (70% non cristallizzabile), glicerolo, cellulosa dispersibile, metile p-idrossibenzoato, propile p-idrossibenzoato, aroma amarena, acqua depurata q.b. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Avyclor» compresse e sospensione è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes Simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes Genitalis primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes Simplex nei pazienti con normale funzionalità del sistema immunitario (immunocompetenti);

per la profilassi delle infezioni da Herpes Simplex nei pazienti con alterata funzionalità del sistema immunitario (immuno-compromessi);

per il trattamento delle infezioni da varicella ed Herpes Zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5217

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noxon»

Estratto decreto n. 294 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: NOXON, nella forma e confezione: 30 compresse rivestite divisibili 8 mg.

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 1-2, codice fiscale n. 07089990159.

Confezione: in sostituzione delle confezioni 30 compresse rivestite 4 mg e 30 compresse rivestite 8 mg, viene autorizzata la confezione 30 compresse rivestite divisibili 8 mg.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite divisibili 8 mg;

A.I.C. n. 029294030 (in base 10), 0VXZGG (in base 32);

classe: «C».

Composizione e indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029294016 e 029294028, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5223

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taigalor»

Estratto decreto n. 295 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale: TAIGALOR, nella forma e confezione: 30 compresse rivestite divisibili 8 mg.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43, codice fiscale n. 04485620159.

Confezione: in sostituzione delle confezioni 30 compresse rivestite 4 mg e 30 compresse rivestite 8 mg, viene autorizzata la confezione 30 compresse rivestite divisibili 8 mg.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 compresse rivestite divisibili 8 mg;

A.I.C. n. 029304033 (in base 10), 0VY971 (in base 32);

classe: «C».

Composizione e indicazioni terapeutiche: restano confermate quelle precedentemente autorizzate.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 029304019 e 029304021, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5220

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merluzzina»

Estratto decreto N.C.R. n. 300 del 2 giugno 1999

Specialità medicinale: MERLUZZINA, nella forma e confezione: astuccio contenente 25 capsule molli (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: R.P. Scherer S.p.a., con sede legale in via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina), codice fiscale n. 00076750595.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

astuccio contenente 25 capsule molli;

A.I.C. n. 014115048 (in base 10), 0FGS78 (in base 32);

classe: «C».

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: 100 mg di concentrato vitaminico, estratto dall'olio di fegato di pesce, a 40.000 U.I./g di vitamina A, contenenti 1,2 mg di retinolo (vitamina A) pari a 4000 U.I.; 0,005 mg di colecalciferolo USP (vitamina D_3) pari a 200 U.I.;

eccipienti: gelatina FU, glicerolo FU, etile paraossibenzoato sale sodico, propile paraossibenzoato sale sodico, butilidrossitoluene USP (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: in tutti i casi in cui la dieta giornaliera apporta una quantità insufficiente di vitamina A e D.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale non soggetto a prescrizione medica» (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5204

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fanhdi»

Estratto decreto A.I.C. n. 323 dell'8 giugno 1999

Specialità medicinale: FANHDI nelle forme e confezioni: «250 U.I.» 1 fiala di polvere liofilizzata per soluzione infusione endovenosa da 250 U.I. + fiala solvente da 10 ml, «500 U.I.» 1 fiala di polvere liofilizzata per soluzione infusione endovenosa da 500 U.I. + fiala solvente da 10 ml e «1000 U.I.» 1 fiala di polvere liofilizzata per soluzione infusione endovenosa da 1000 U.I. + fiala solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Instituto Grifols S.A., Parets del Vallès, Barcellona (Spagna), rappresentata in Italia dalla società Grifols Italia p. a., con sede legale e domicilio fiscale in Ghezzano, località La Fontina, (Pisa), via Carducci n. 62/D, codice fiscale n. 10852890150.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopraindicata è effettuata da: Instituto Grifols S.A. nello stabilimento sito in Parets del Vallès, Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«250 U.I.» 1 fiala di polvere liofilizzata per soluzione infusione endovenosa da 250 U.I. + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 033866017 (in base 10), 109J91 (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

«500 U.I.» 1 fiala di polvere liofilizzata per soluzione infusione endovenosa da 500 U.I. + fiala solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 033866029 (in base 10), 109J9F (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

«1000 U.I.» 1 fiala di polvere liofilizzata per soluzione infusione endovenosa da 1000 U.I. + fiala solvente da 10 ml;

n. A.I.C.: 033866031 (in base 10), 109J9H (in base 32);

classe: «A con applicazione della nota 37; il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Fanhdi» 250, ogni fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: 250 U.I. fattore VIII, vWF:RCo $\geq$500 U.I./1000 U.I. FVIII:C (proteine totali $\leq$90 mg);

eccipienti: istidina 40 mg, albumina umana 50 mg, arginina 175 mg, ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 10 ml;

«Fanhdi» 500, ogni fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: 500 U.I. fattore VIII; vWF:RCo $\geq$500 U.I./1000 U.I. FVIII:C (proteine totali $\leq$90 mg);

eccipienti: istidina 40 mg, albumina umana 50 mg, arginina 175 mg, ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 10 ml;

«Fanhdi» 1000, ogni fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: 1000 U.I. fattore VIII; vWF:RCo $\geq$500 U.I./1000 U.I. FVIII:C (proteine totali $\leq$90 mg);

eccipienti: istidina 40 mg, albumina umana 50 mg, arginina 175 mg, ogni fiala solvente contiene acqua p.p.i. 10 ml.

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione e trattamento di episodi emorragici in soggetti con deficit moderato o grave di fattore VIII conseguente ad emofilia A congenita od acquisita;

trattamento degli emofilici A con anticorpi contro il fattore VIII (inibitori);

trattamento di soggetti con malattia di von Willebrand.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

99A5203

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Formil 20%»

Decreto n. 54 del 31 maggio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi FORMIL 20%.

Titolare A.I.C.: Dox - Al Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in via Biffi, 20 Sulbiate Superiore (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102615010.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

formilsulfatiazolo 200 g;

eccipienti: olio di vasellina 20 g, calcio carbonato granulare q.b. a 1 kg.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: enteriti batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età) 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5263

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anprotiazolo 200»

Decreto n. 55 del 31 maggio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi ANPROTIAZOLO 200.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a., con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg A.I.C. n. 102751017;

sacco da 25 kg A.I.C. n. 102751029.

Composizione: ogni kg di prodotto contiene:

formilsulfatiazolo 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: enteriti batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età) 7 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5262

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascoformil 200 MP»

Decreto n. 56 del 31 maggio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi «ASCOFORMIL 200 MP».

Titolare A.I.C.: Ascor Chimici S.r.l., con sede legale e fiscale in Capocolle di Bertinoro (Forlì), via Piana, 265, codice fiscale n. 00136770401.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede suddetta.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg, A.I.C. n. 102738010.

Composizione: ogni g di prodotto contiene:

formilsulfatiazolo 200 mg;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: broiler.

Indicazioni terapeutiche: enteriti batteriche.

Tempo di attesa: broiler 7 giorni.

Validità: 15 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5261

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antirobe»

Decreto n. 58 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario «ANTIROBE» (clindamicina cloridrato), per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale in Milano, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: Sanico N.V. - Turnhout (Belgio), con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento e controllo presso l'officina Pharmacia e Upjohn N.V./S.A. Puurs (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 16 capsule da 25 mg, A.I.C. n. 102386075;

flacone da 16 capsule da 75 mg, A.I.C. n. 102386099;

flacone da 16 capsule da 150 mg, A.I.C. n. 102386113;

flacone da 80 capsule da 25 mg, A.I.C. n. 102386087;

flacone da 80 capsule da 75 mg, A.I.C. n. 102386101;

flacone da 80 capsule da 150 mg, A.I.C. n. 102386125;

2 blister da 8 capsule da 25 mg, A.I.C. n. 102386012;

2 blister da 8 capsule da 75 mg, A.I.C. n. 102386036;

2 blister da 8 capsule da 150 mg, A.I.C. n. 102386051;

10 blister da 8 capsule da 25 mg, A.I.C. n. 102386024;

10 blister da 8 capsule da 75 mg, A.I.C. n. 102386048;

10 blister da 8 capsule da 150 mg, A.I.C. n. 102386063.

Composizione:

ogni capsula da 25 mg contiene:

principio attivo: clindamicina cloridrato, pari a clindamicina base 25 mg;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ogni capsula da 75 mg contiene:

principio attivo: clindamicina cloridrato, pari a clindamicina base 75 mg;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

ogni capsula da 150 mg contiene:

principio attivo: clindamicina cloridrato, pari a clindamicina base 150 mg;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

cani: è indicato per il trattamento di ferite infette, ascessi, piodermiti superficiali ed infezioni del cavo orale e dei denti causate da o associate a Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (eccetto Enterococcus faecalis), Bacteroides spp., Fusobacterium necrophorum e Clostridium perfringens, Peptostreptococcus spp., Actinomyces spp. e Proprionibacterium spp.

È inoltre indicato per il trattamento della osteomielite causata da Staphylococcus aureus e per fornire copertura antimicrobica durante le operazioni dentali;

gatti: è indicato per il trattamento di ferite infette, ascessi, infezioni del cavo orale e dei denti causate da batteri sensibili alla clindamicina e per fornire copertura antimicrobica durante le operazioni dentali.

Prima di iniziare la terapia dovrebbero essere identificati gli agenti patogeni coinvolti e dovrebbe essere stabilita la loro sensibilità alla clindamicina.

Validità:

blister, capsule da 25 mg, 75 mg e 150 mg: 60 mesi;

flaconi di plastica, capsule da 25 mg: 36 mesi;

flaconi di plastica, capsule da 75 mg e 150 mg: 60 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5264

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetrigen»

Decreto n. 59 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario «VETRIGEN» (gentamicina solfato), soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Sanofi Santé Nutrition Animale - B.P. 126 - 33501 Libourne Cedex Francia, rappresentata in Italia dalla società Sanofi Winthrop S.p.a. - Milano, codice fiscale n. 00730870151.

Produttore: la società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio nello stabilimento di Libourne Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102512011;

scatola con flacone da 250 ml, A.I.C. n. 102512023.

Composizione:

principio attivo: gentamicina solfato 5×10^4 U.I.;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini e vitelli.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle setticemie e diarree provocate da ceppi di escherichia coli sensibili alla gentamicina.

Tempi di attesa: carni e visceri:

vitelli: 95 giorni;

suini: 75 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek - 30 plus».

Decreto n. 53 del 27 maggio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario CARDOTEK - 30 PLUS.

Titolare A.I.C.: società Merial Italia S.p.a. di Milano - codice fiscale n. 00221300288.

Modifiche apportate:

stampati: il paragrafo sovradosaggio viene modificato nel modo seguente: «la somministrazione del prodotto al dosaggio consigliato ha un ampio margine di sicurezza; in collie sensibili all'ivermectina non sono state notate reazioni avverse ad un dosaggio dieci volte superiore alla dose raccomandata.

In caso di tossicità, si raccomanda un trattamento sintomatico coadiuvante.

I lotti già prodotti con gli stampati in precedenza autorizzati possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

9 tavolette masticabili da 68 mcg - A.I.C. n. 10001041;

9 tavolette masticabili da 136 mcg - A.I.C. n. 10001066;

9 tavolette masticabili da 272 mcg - A.I.C. n. 10001078.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5257

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan G 100 Premix».

Decreto n. 57 del 31 maggio 1999

Premiscela per alimenti medicamentosi APRALAN G 100 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly, con sede legale e fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, codice fiscale n. 00426150488.

Numero di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate vengono attribuiti i numeri di A.I.C. a fianco di ciascuna indicati:

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102853025;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102853013.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio sino alla scadenza.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenol»

Decreto n. 60 del 31 maggio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario FLUBENOL pasta - siringa da 7,5 ml - A.I.C. n. 100002017 per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: società Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento).

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano) - codice fiscale n. 00962280590.

La specialità medicinale per uso veterinario continuerà ad essere prodotta, controllata e confezionata come in precedenza autorizzato (Janssen-Cilag S.p.a. - Borgo San Michele - Latina).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A5259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acepril»

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 12 del 28 maggio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario ACEPRIL - 30 compresse da 1 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg - A.I.C. numeri 102216013, 102216037, 102216052, 102216025, 102216049.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. di Milano.

Motivo del provvedimento: modifica di denominazione.

È autorizzata la modifica di denominazione del prodotto da «Acepril» ad «Enalfor».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

99A5253

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lopatol 100 e 500».

Provvedimento n. 13 del 28 maggio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario LOPATOL 100 e 500.

Titolare A.I.C.: società Novartis Animal Health S.p.a. di Origgio (Varese).

Motivo del provvedimento:

modifica di autorizzazione all'immisione in commercio;

estensione del periodo di validità da trentasei a sessanta mesi.

Viene altresì approvata la modifica degli stampati.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

99A5254

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune Mycoplasma».

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 14 del 2 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario STELLAMUNE MYCOPLASMA:

1 flacone da 50 dosi - A.I.C. n. 101984021;

10 flaconi da 50 dosi - A.I.C. n. 101984072.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a. - Via Valbondione, 113 - 00188 Roma.

Motivo del provvedimento: estensione del periodo di validità.

È approvata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A5255

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Program 40» e «Program 80».

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 15 del 7 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario PROGRAM 40 e PROGRAM 80 soluzione iniettabile per gatti.

Titolare A.I.C.: società Novartis Animal Health S.p.a. - Origgio (Varese).

Motivo del provvedimento: modifica della ragione sociale dell'officina di produzione estera da «Solvay Duphar B.V.» a «Solvay Pharmaceuticals B.V.».

99A5256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sentinel»

Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 16 del 7 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario SENTINEL compresse 2.3/46 - 5.75/115 - 11.5/230 - 23/460 mg - A.I.C. numeri 102569011/023/035/047/050/062/074/086.

Titolare A.I.C.: società Novartis Animal Health S.p.a. - Origgio (Varese) - codice fiscale n. 02384400129.

Motivo del provvedimento: estensione del periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da ventiquattro a quarantotto mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A5252

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rapinovet»

Provvedimento n. 17 del 7 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario RAPINOVET (scatola da 10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 102313018).

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. di Milano.

Motivo del provvedimento: modifica stampati su richiesta della ditta.

È approvata la richiesta di aggiornamento degli stampati per la specialità medicinale per uso veterinario suddetta e più precisamente la rettifica del termine con cui viene indicato il contenitore primario da «flacone» a «fialoide».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A5251

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Skanitrol»

Provvedimento n. 18 del 7 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario SKANITROL (16-100 compresse 100 mg; 80-60 compresse 500 mg).

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. di Milano.

Motivo del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta tra i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione medica.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A5250

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lotagen gel».

Provvedimento n. 19 del 7 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario LOTAGEN GEL tubo da 20 e 200 g.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough S.p.a. di Milano.

Motivo del provvedimento: modifica regime di dispensazione.

È autorizzata la richiesta di collocazione della specialità medicinale per uso veterinario suddetta tra i medicinali veterinari non soggetti a prescrizione medica.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A5249

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Insol Tricofito».

Provvedimento di modifica n. 20 dell'8 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario INSOL TRICOFITO vaccino inattivato da 50, 100 e 250 ml.

Titolare A.I.C.: società estera Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH rappresentata in Italia dalla società Boerhinger Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - Firenze.

Motivo del provvedimento: estensione del periodo di validità.

È autorizzata l'estensione del periodo di validità da diciotto a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

99A5248

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Finalgon»

Provvedimento di modifica n. 21 dell'8 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario FINALGON linimento - flacone da 100 e 250 ml.

Titolare A.I.C.: società estera Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH rappresentata in Italia dalla società Boerhinger Italia S.p.a., via Pellicceria, 10 - Firenze.

Motivo del provvedimento: è autorizzata la produzione della specialità suddetta anche presso: Schering Wien GmbH, Vienna - Austria.

99A5247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Panacur 2,5».

Provvedimento n. 22 dell'8 giugno 1999

Specialità medicinale per uso veterinario PANACUR 2,5 (fenbendazolo) sospensione orale per ovini e caprini - contenitore a 1 litro - A.I.C. n. 101390033 - contenitore da 2,5 litri - A.I.C. n. 101390021.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet GmbH Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia da Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - Milano.

Motivo del provvedimento: modifica tempi di sospensione limitatamente al latte. I tempi di attesa ora autorizzati sono:

tessuti: 14 giorni;

latte: 6 giorni (12 mungiture).

I nuovi stampati corretti ed approvati sono allegati al presente provvedimento.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro il 15 giugno 1999.

99A5260

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Agrispet" compresse».

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 46 del 26 aprile 1999» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario AGRISPET compresse, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999, alla pag. 26, prima colonna laddove è indicato: «Agrispet» compresse, leggasi: «Agrisept» compresse e laddove è scritto: «Santé Schering Plough» leggasi: «Schering-Plough S.p.a.».

99A5245

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Spasmentral"».

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 37 del 26 aprile 1999» relativo alla specialità medicinale per uso veterinario SPASMENTRAL, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 15 maggio 1999, alla pag. 27, prima colonna, laddove è indicato: «Titolare A.I.C.: Ditta Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Latina, via C. Janssen ...», leggasi: «Titolare A.I.C.: Ditta Janssen-Cilag S.p.a., con sede legale in Cologno Monzese (Milano), via Buonarroti, 23 ...».

99A5246

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'art. 1, comma 2, secondo periodo, e dell'art. 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università sulle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare n. F17X - Malattie cutanee e veneree.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I soli docenti di altro ateneo nelle predette domande dovranno dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione annua lorda in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il docente è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A5165

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dagli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dell'art. 3 del regolamento di questa Università relativo alle procedure e criteri di reclutamento dei professori di ruolo e dei ricercatori, emanato con decreto rettorale n. 739 del 23 marzo 1999, si comunica che presso la citata Università è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare n. K04X - Automatica.

Gli aspiranti al trasferimento al suddetto posto dovranno presentare le proprie domande al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nelle predette domande i soli docenti, in servizio presso altri atenei, dovranno inoltre dichiarare:

la qualifica rivestita alla data della domanda;

la data dalla quale prestano servizio con l'attuale qualifica presso l'università di appartenenza;

il regime d'impegno, la retribuzione in godimento annuo lordo e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

il settore scientifico-disciplinare nel quale il ricercatore è inquadrato, in applicazione dell'art. 15 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

99A5166

COMUNE DI ARGEGNO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di fissare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

abitazioni principali o equiparate: 5,5 per mille;

altri immobili: 6 per mille;

abitazioni non locate: 6,5 per mille;

2. di applicare la sola detrazione di imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale o equiparata del soggetto passivo;

(Omissis).

99A5322

COMUNE DI BRISIGHELLA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BRISIGHELLA (provincia di Ravenna) ha adottato il 25 febbraio 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di stabilire, per l'anno 1999, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

aliquota per abitazione principale: 5 per mille;

aliquota ordinaria: 5,50 per mille;

aliquota differenziata: 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze - sono soggetti alla maggiore aliquota sia gli «alloggi non locati» che le «residenze secondarie» individuati dall'art. 7 del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. Restano in ogni caso escluse le unità abitative che comunque risulteranno regolarmente locate nonché quelle sfitte realizzate per la vendita dalle imprese costruttrici;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

99A5323

COMUNE DI DOMICELLA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di DOMICELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1999.

(Omissis).

99A5324

COMUNE MELITO DI NAPOLI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di MELITO DI NAPOLI (provincia di Napoli), ha adottato il 25 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. Di fissare, per l'anno 1999, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'approvazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

	Tipologia degli immobili	Aliquote %
1	2	3
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	5,5
2	Tutti gli altri fabbricati - aree fabbricabili terreni agricoli ecc.	7

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito , con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1999, le ☐ riduzioni ☒ detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

N.D.	Tipologia degli immobili	Detrazione di imposta (Lire in ragione annua)
1	2	3
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo	200.000

(Omissis).

99A5325

COMUNE DI NURACHI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di NURACHI (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. prevista negli anni precedenti, determinata nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

99A5326

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di PIEVE A NIEVOLE (provincia di Pistoia) ha adottato il 26 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1999 le seguenti aliquote I.C.I.:

1. aliquota ordinaria: 6,50 per mille;

2. aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti: 6 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unità immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: 7 per mille;

4. detrazione ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

99A5327

COMUNE DI ROATTO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di ROATTO (provincia di Asti) ha adottato il 30 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

99A5328

COMUNE DI SAN LORENZO AL MARE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN LORENZO AL MARE (provincia di Imperia) ha adottato, il 22 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1999 le aliquote ICI nella seguente misura:

5 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili;

2. di confermare per l'anno 1999 in L. 200.000 la detrazione per prima casa;

(Omissis).

99A5329

COMUNE DI SALUDECIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SALUDECIO (provincia di Rimini) ha adottato il 24 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

1. per l'anno 1999, ai fini della imposta comunale immobiliare (I.C.I.), si applicano le seguenti aliquote:

a) aliquota del 5,3 per mille;

alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e che conviva con il coniuge se coniugato e non legalmente separato;

b) aliquota del 6,6 per mille;

a tutti gli immobili o frazioni di immobili soggetti all'imposta non rientrino nelle categorie di cui alla precedente lettera *a)* o in quella di cui alla seguente lettera *c)*;

c) aliquota del 7 per mille;

alle abitazioni non adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta — come sub-*a)* -, o non locate - come sub-*a)* —, o non cedute in comodato a parenti o affini in linea retta di primo grado che la utilizzinino come abitazione principale e che convivano con il coniuge se coniugati e non legalmente separati;

2. la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, è aumentata di L. 150.000 in ragione annua nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuali conviventi:

1) abbiano al primo gennaio dell'anno di imposta almeno sessanta anni. Non si tiene conto del limite di età per le persone cui sia stata riconosciuta una invalidità non inferiore al 67%;

2) abbiano percepito nell'anno precedente a quello di imposta un reddito imponibile lordo — come calcolato ai sensi del vigente regolamento — non superiore a L. 14.000.000 per le famiglie con un unico componente e non superiore a L. 20.000.000 per le altre;

3) non siano proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre l'abitazione pricipale e le sue pertinenze;

4) convivano con il coniuge, se coniugati e non legalmente separati.

(Omissis).

99A5332

COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN MARZANO SUL SARNO (provincia di Salerno) ha adottato, il 15 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

99A5330

COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO JONIO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SANT'ILARIO DELLO JONIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 26 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di determinare, come determina, e per quanto in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1999 nella misura del 5 per mille;

di disporre la detrazione di L. 500.000 dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

99A5333

COMUNE DI SARNANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SARNANO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili già in vigore per l'anno 1998 salvo l'emendamento al punto 4) della stessa;

di determinare pertanto come segue le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1999:

6,5 per mille per la generalità dei fabbricati e delle aree edificabili;

5,5 per mille, con diritto alla detrazione di L. 200.000, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici sia urbano che frazionali come definiti dai vigenti strumenti urbanistici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

5,5 per mille, con diritto alla detrazione di L. 300.000 in favore di quei soggetti che, con riferimento all'anno precedente quello di imposta, percepiscono solamente una pensione integrata al trattamento minimo ed eventuali maggiorazioni ad essa applicate a condizione che siano proprietari solamente dall'abitazione di residenza;

nel caso in cui la detrazione debba essere ripartita tra più soggetti, le predette condizioni dovranno far capo ad ognuno di essi.

(Omissis).

99A5334

COMUNE DI SINISCOLA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SINISCOLA (provincia di Nuoro) ha adottato il 23 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare le tariffe ... *(omissis)* ... I.C.I.:

1) abitazione principale 4 per mille con detrazione abitazione principale di L. 200.000;

2) aliquota ordinaria 5,5 per mille.

(Omissis).

99A5335

COMUNE DI TROPEA

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di TROPEA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato il 13 marzo 1999 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

2. di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

3. di confermare ancora per l'anno 1999 l'ammontare della detrazione nella misura di L. 250.000 per unità immobiliare adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

4. di applicare l'esanzione agli immobili siti nel centro storico che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo esterno e di ristrutturazione edilizia interna (riguardante il singolo appartamento o l'intero fabbricato) ai sensi delle disposizioni contenute nel piano regolatore generale e per un periodo massimo di 3 anni a partire dall'inizio dei lavori e fino all'ultimazione degli stessi ed a condizione che venga presentata comunicazione all'ufficio tributi entro trenta giorni dall'inizio dei lavori;

5. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulta locata.

(Omissis).

99A5336

COMUNE DI VISCIANO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di VISCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 29 marzo 1999, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1999:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1999 l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille secondo i principi ed i criteri dettati dal D.L. n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

di determinare in lire 200.000, la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 2 del D.L.vo n. 504/1992 modificato dall'art. 3 - comma 54 legge n. 662/96;

(Omissis).

99A5331

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 22 gennaio 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 aprile 1997 di approvazione del patto territoriale di Lecce: modifica denominazione. (Deliberazione n. 7/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1999).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata alla pag. 58, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* all'ultimo rigo, dove è scritto: anziché «Shoes S.r.l.», leggasi: «*Perjo* Shoes S.r.l.».

99A5229

Comunicato relativo alla deliberazione 19 febbraio 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 121/97, per la campagna 1998-1999. (Deliberazione n. 22/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1999).

Nel titolo della deliberazione citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 63, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «... di cui al regolamento CE n. *121*/97 ...», leggasi: «.... di cui al regolamento CE n. *1221*/97 ...».

99A5228

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **508.000**
- semestrale ... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **416.000**
- semestrale ... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **115.500**
- semestrale ... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **107.000**
- semestrale ... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **273.000**
- semestrale ... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **106.000**
- semestrale ... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **267.000**
- semestrale ... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.097.000**
- semestrale ... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **982.000**
- semestrale ... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035